*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146º — Numero 143**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 22 giugno 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 2005.

**Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di rapporti con il Parlamento al Ministro senza portafoglio on. avv. Carlo Giovanardi.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2005, con il quale l'on. Carlo Giovanardi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 2005, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 26 aprile 2005, con il quale il sen. Cosimo Ventucci e l'on. Gianfranco Conte sono stati nominati Sotto-segretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 aprile 2005, il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Carlo Giovanardi è delegato ad esercitare le seguenti funzioni:

*a)* provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la programmazione dei lavori parlamentari e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

*b)* rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deroghe durante la sessione di bilancio;

*c)* esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione dei Ministri competenti per materia;

*d)* assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame dei progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

*e)* provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché alla presentazione di relazioni tecniche richieste dalle Commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468;

*f)* provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione di relazioni contenenti l'analisi dell'impatto della regolamentazione, sollecitate dalle commissioni permanenti a norma dell'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

*g)* provvedere agli adempimenti riguardanti la tempestiva predisposizione da parte delle amministrazioni competenti di relazioni, dati e informazioni richiesti dagli organi parlamentari nel corso dei procedimenti legislativi;

*h)* curare il coordinamento della presenza dei rappresentanti del Governo competenti nelle sedi parlamentari, compresi i lavori per il comitato per la legislazione;

*i)* curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza in materia tra Dicasteri;

*l)* curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i gruppi parlamentari;

*m)* fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari;

*n)* curare i rapporti con le Camere per l'informazione e la trasmissione dei dati relativi allo stato di attuazione delle leggi, assicurando il costante coordinamento con i Ministeri interessati e con i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio;

*o)* provvedere agli adempimenti riguardanti la trasmissione alle Camere degli schemi di atti normativi e delle proposte di nomina governativa di competenza del Consiglio dei Ministri, da sottoporre al parere parlamentare;

*p)* curare le relazioni con i Ministri per i rapporti con il Parlamento degli Stati membri dell'Unione europea;

*q)* curare i rapporti con gli organi di coordinamento delle presidenze delle assemblee degli enti territoriali, per quanto attiene alle funzioni a lui delegate.

Il Ministro è delegato inoltre ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64, e dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile nazionale.

Al Ministro sono delegate le funzioni relative alla promozione ed al coordinamento delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. Nello svolgimento delle predette funzioni il Ministro si avvale del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga.

Il Ministro esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Le funzioni oggetto del presente decreto possono essere esercitate anche per il tramite dei Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Cosimo Ventucci e on. Gianfranco Conte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 10 giugno 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

*Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2005*
*Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 10*

**05A06247**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 1° giugno 2005.

**Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Pachino**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 12 giugno 1890, n. 6899 con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Pachino;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che l'Archivio notarile mandamentale di Pachino privo del reggente dal 18 luglio 2004, data di cessazione dello stesso dall'esercizio dell professione notarile;

Considerato che l'attuale notaio alla sede di Pachino ha dichiarato la propri indisponibilità ad accettare il suddetto incarico di reggenza e che il comune, nonostante i ripetui inviti, non ha indicato il nominativo del segretario comunale o di altro impiegato di ruolo cui affidare l'incarico di reggenza del predetto archivio notarile mandamentale;

Che nessuna operazione è stata effettuata dal predetto archivio dall'anno 1990, a eccezione dell'anno 2000 in cui, peraltro, è stata rilasciata una sola copia;

Che, in seguito alla soppressione dell'Ufficio del registro di Pachino, l'Archivio notatile mandamentale non potrebbe più ricevere atti in deposito;

Ritenuto che, per la predetta situazione, sussiste grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Pachino è soppresso.

I relativi atti debbono essere depositati nell'Archivio notarile distrettuale di Siracusa.

Roma, 1° giugno 2005

*Il Ministro:* CASTELLI

**05A06131**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 aprile 2005.

**Rinnovo parziale della composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (d'ora in poi denominata «Commissione») e ne stabilisce la composizione, come modificato dall'art. 5-*quinquies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge 31 marzo 2005, n. 43;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» e successive modifiche;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Considerato che parte dei componenti della Commissione hanno terminato il proprio mandato quadriennale ex art. 3, comma 5 della legge n. 376/2000;

Acquisite le designazioni del Ministro per i beni e le attività culturali, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Consiglio nazionale dei chimici, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti;

Considerato che il prof. Giorgio Santilli, designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, specialista in medicina dello sport, ha fatto già parte della Commissione nominata con il citato decreto 12 marzo 2001, rimettendo il proprio mandato il 20 giugno 2002, senza terminare il quadriennio previsto dall'art. 3 comma 5 della legge n. 376/2000, la nomina disposta con il presente decreto si intende limitata per il periodo necessario al completamento del quadriennio;

Considerato che il termine di proroga, di quarantacinque giorni, degli organi amministrativi di cui all'art. 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 convertito in legge 15 luglio 1994, n. 444, scade il 26 aprile 2005;

Considerato che l'art. 6, comma 3 del citato decreto 440/2001 prevede che per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza del Presidente o del Vicepresidente e di almeno dieci componenti. Al fine di assicurare la continuità delle attività proprie della Commissione, si rende necessario procedere alla nomina dei componenti della Commissione il cui mandato quadriennale è scaduto, anche in attesa delle designazioni dei due rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome ex art. 3, comma 3, lettera *c)* della legge 376/2000;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive, di cui all'art. 3, comma 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 376 è parzialmente rinnovata come segue:

Presidente: dott. Giovanni Zotta, Ministero della salute direttore generale della Direzione generale della ricerca scientifica e tecnologica.

Componenti:

dott. Nello Martini, Ministero della salute direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

dott. Giulio Goria, Ministero per i beni e le attività culturali;

dott.ssa Diana Bianchedi, Comitato olimpico nazionale italiano;

dott. Marco Arpino, rappresentante degli atleti;

dott. Marcello Angius, patologo clinico;

prof. Giorgio Santilli, medico specialista medicina dello sport;

dott. Sergio Bartoletti, medico specialista medicina dello sport;

dott. Antonio Correra, pediatra;

dott. Felice Rosati, biochimico clinico;

prof. Bruno Silvestrini, farmacologo clinico;

prof. Giovanni Puglisi, esperto in legislazione farmaceutica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2005

*Il Ministro della salute*
SIRCHIA

*Il Ministro per i beni e le attività culturali*
URBANI

**05A06066**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 maggio 2005.

**Scioglimento di sei società cooperative.**

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del Codice Civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data il 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

Evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le Società Cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Soc. Coop.va DIONYSOS con sede in Roma, costituita per rogito notaio Emma Anedda in data 28 giugno 1989, Rep. 4046 Reg. Soc. 7024/89, tribunale di Roma BUSC 31454 C.F.03667441004;

Soc. Coop.va MARINA con sede in Roma, costituita per rogito notaio A.Maria Lipari in data 2 aprile 1986, Rep. 23557, Reg. Soc. 4626/86, tribunale di Roma BUSC 29547 C.F. 07459600586;

Soc. Coop.va GRUPPO DEL SOLE con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Ermini in data 22 luglio 1977 Rep. 4435 Reg. Soc. 4042/77 tribunale di Roma BUSC 23957 C.F. 02866660588

Soc. Coop.va IL TRATTORE con sede in Roma, Costituita per rogito notaio M. Antonia Russo in data 24 gennaio 1980, Rep. 19849, Reg.Soc. 1929/80 tribunale di Roma, BUSC 25820 C.F. 04702130586

Soc. Coop.va ARCUS con sede in Roma, costituita per rogito notaio Maurizio Colalelli in data 10 dicembre 1979, Rep. 7829, Reg. Soc.562/80 tribunale di Roma - BUSC 25609 C.F. 03757200583;

Soc Coop.va CONSORZIO I.C.T. con sede in Roma, costituita per rogito notaio Silvio Garroni in data 6 dicembre 1988, Rep. 23524, Reg. Soc. 1530 tribunale di Roma, BUSC 31047 C.F.03509691006.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 19 maggio 2005

*Il reggente del servizio:* PICCIOLO

**05A06127**

DECRETO 19 maggio 2005.

**Determinazione della misura degli interessi, da corrispondersi nell'anno 2004, per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni INPS, di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, che fa carico all'INPS in caso di disavanzo delle gestioni relative all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di avvalersi temporaneamente delle disponibilità delle gestioni attive dallo stesso amministrate;

Vista la deliberazione n. 1291 dell'11 novembre 2003, con la quale il vice commissario dell'INPS ha disposto, per il fabbisogno delle gestioni passive, l'utilizzo per l'anno 2004 degli avanzi delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335 che, ai fini delle richiamate anticipazioni fra le gestioni deferisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione della misura degli interessi da corrispondersi in relazione al tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato;

Vista la nota n. 13598 del 22 febbraio 2005, con la quale il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha comunicato che per l'anno 2004 il tasso medio del rendimento annuale dei titoli di Stato è risultato essere pari al 2,86%;

Ritenuto doversi assumere nella sopradetta misura il tasso di interesse da valere ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel richiamato art. 3, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l'anno 2004;

Decreta:

La misura degli interessi da corrispondersi per l'utilizzazione degli avanzi delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88, è fissata, per l'anno 2004, in ragione del 2,86%.

Roma, 19 maggio 2005

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
SINISCALCO

**05A06147**

DECRETO 26 maggio 2005.

**Scioglimento di quindici società cooperative.**

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2ª;

Visto il parere del Comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti quindici società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte 2º, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

«CO.CE. Costruzioni Celeri», con sede in Ottaviano, costituita in data 14 dicembre 1960 per rogito notaio Italo Pasolini, REA 212645, C.F. 01503340638, BUSC 490;

«PINO VESUVIANO», con sede in Napoli, costituita in data 24 marzo 1972 rogito notaio Canio Restaino, REA 504075, C.F. 00974830630, BUSC 5169;

«ASCENDIT», con sede in Villaricca, costituita in data 7 marzo 1973 per rogito notaio Luigi D'Anna, REA 286307, C.F. 00629450636, BUSC 5447;

«PROGRESSO», con sede in Casandrino, costituita in data 4 novembre 1977 per rogito notaio Pierina Davia, REA 308688, C.F. 01447120633, BUSC 7430;

«LA NUOVA QUALIANESE», con sede in Qualiano, costituita in data 11 gennaio 1978 rogito notaio Vittorio Iazzetti, REA 309666, C.F. 01437490632, BUSC 7549;

«CAVOUR», con sede in Napoli, costituita in data 29 novembre 1977 per rogito notaio Guido Orefice, REA 328465, C.F. 01519500639, BUSC 7577;

«ROYAL», con sede in Villaricca, costituita in data 16 luglio 1981 per rogito notaio Ennio De Rosa, REA 337605, C.F. 03567250638, BUSC 9528;

«LA SICILIANA», con sede in Quarto, costituita in data 1º ottobre 1981 per rogito notaio Rosa Lezza Olivíro, Reg. Soc. 3876/81, REA 337272, C.F. 03526780634, BUSC 9589;

«CO.R.S.E.», con. sede in Napoli, costituita in data 23 novembre 1981 per rogito notaio Iris Albano, REA 340690, C.F. 03689890634, BUSC 9830;

«ACERRANA CARNI», con sede in Acerra, costituita in data 27 maggio 1985 per rogito notaio Vittorio Iazzetti, REA 393386, C.F. 04713300632, BUSC 11327;

«EDIL GAS CAMPANIA», con sede in Giugliano, costituita in data 12 luglio 1988 per rogito notaio Benedetto Paladini, REA 452590, C.F. 05642470636, BUSC 12441;

«ABACO SERVICE», con sede in Napoli, costituita in data 4 novembre 1993 per rogito notaio Vittorio Margherita, REA 517082, C.F. 06688370631, BUSC 13650;

«MERIN», con sede in Giugliano, costituita in data 22 settembre 1988 per rogito notaio Ennio De Rosa, REA 456836, C.F. 05671380631, BUSC 12541;

«EDITORIALE OMNIA», con sede in Napoli, costituita in data 19 maggio 1994 per rogito notaio Paolo Morelli, REA 525312, C.F. 06877840634, BUSC 13784;

«LA COCCINELLA», con sede in Roccarainola, costituita in data 12 ottobre 1995 per rogito notaio Claudio De Vivo, REA 555800, C.F. 03117351217, BUSC 14048;

Napoli, 26 maggio 2005

*Il direttore del servizio:* TRINCHELLA

**05A05927**

---

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 29 ottobre 1988, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «A.S.S.O. - Allevatori Specializzati Sardegna Occidentale», in Milis, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 29 ottobre 1988 con il quale è stata sciolta la società cooperativa «A.S.S.O. - Allevatori Specializzati Sardegna Occidentale», con sede in Milis, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579203 del 5 novembre 2004, con la quale la Direzione generale enti cooperativi Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 29 ottobre 1988 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa «A.S.S.O. - Allevatori Specializzati Sardegna Occidentale», con sede in Milis, costituita per rogito notaio dott. Francesco Fele in data 24 novembre 1978, repertorio n. 36570, registro società n. 1873 Tribunale di Oristano, posizione 572/165618.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06036**

---

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 3 aprile 1984, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Gonnosnò», in Gonnosnò, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 1984 con il quale è stata sciolta la società coopetiva «Gonnosnò», con sede in Gonnosnò, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579199 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 3 aprile 1984 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa «Gonnosnò», con sede in Gonnosnò, costituita per rogito notaio dott. Gilberto Di Cave in data 5 agosto 1977, repertorio n. 679, registro società n. 1716 Tribunale di Oristano, posizione 514/153852.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06037**

---

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 1º febbraio 1985, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Pescatori Tharros», in Cabras, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 1º febbraio 1985 con il quale è stata sciolta la società cooperativa «Pescatori Tharros», con sede in Cabras, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579195 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 3 aprile 1984 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa «Pescatori Tharros», con sede in Cabras, costituita per rogito notaio dott. Ugo Cubeddu in data 31 marzo 1946, repertorio n. 24721/13079, registro società n. 465 Tribunale di Oristano, posizione 116/78433.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06038**

---

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 9 aprile 1988, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Consorzio Magliaie Oristanesi - CO.M.O.», in Oristano, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 9 aprile 1988 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Consorzio Magliaie Oristanesi - CO.M.O., con sede in Oristano, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579202 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta

la conversione del decreto ministeriale 9 aprile 1988 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Consorzio Magliaie Oristanesi - CO.M.O., con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 7 giugno 1972, repertorio n. 50216, registro società n. 1323 Tribunale di Oristano, posizione 348/119795.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06039**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 16 marzo 1984, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Agricola Sant'Isidoro C.A.S.I.», in Cabras, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 16 marzo 1984 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Agricola Sant'Isidoro C.A.S.I., con sede in Cabras, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579204 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 16 marzo 1984 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Agricola Sant'Isidoro C.A.S.I., con sede in Cabras, costituita per rogito notaio dott. Efisio Congiu in data 2 aprile 1964, repertorio n. 22056, registro società n. 969 tribunale di Oristano, posizione 142/87672.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06040**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 28 dicembre 1990, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Confezioniste Montiferru», in Santulussurgiu, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 1990 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Confezionisti Montiferru, con sede in Santulussurgiu, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579205 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 28 dicembre 1990 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Confezioniste Montiferru, con sede in Santulussurgiu, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 21 giugno 1967, repertorio n. 29152, registro società n. 1092 tribunale di Oristano, posizione 256/99583.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06042**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 4 febbraio 1988, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Cavatori Associati», in Samugheo, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 4 febbraio 1988 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Cavatori Associati, con sede in Samugheo, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579196 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 4 febbraio 1988 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Cavatori Associati, con sede in Samugheo, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 27 luglio 1966, repertorio n. 18142, registro società n. 1056 tribunale di Oristano, posizione 226/98034.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06043**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 2 gennaio 1981, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Fra Magliaie San Salvatore», in Cabras, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 2 gennaio 1981 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Fra Magliaie San Salvatore, con sede in Cabras, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579201 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 2 gennaio 1981 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Fra Magliaie San Salvatore, con sede in Cabras, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 5 novembre 1971, repertorio n. 47927, registro società n. 1280 tribunale di Oristano, posizione 343/116740.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06044**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 12 gennaio 1987, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Fra Magliaie E. D'Arborea», in Oristano, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 12 gennaio 1987 con il quale è stata sciolta la società cooperativa Fra Magliaie E. D'Arborea, con sede in Oristano, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579198 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 12 gennaio 1987 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Fra Magliaie E. D'Arborea, con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 20 settembre 1971, repertorio n. 47449, registro società n. 1271 tribunale di Oristano, posizione 338/115970.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06045**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 17 settembre 1980, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Artigiana Femminile Sa Ghia», in Paulilatino, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata

alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 17 settembre 1980 con il quale è stata sciolta la società coop.va Artigiana Femminile Sa Ghia, con sede in Paulilatino, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1579197 del 5 novembre 2004 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 17 settembre 1980 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Artigiana Femminile Sa Ghia, con sede in Paulilatino, costituita per rogito notaio dott. Felice Contu, in data 25 gennaio 1964, repertorio n. 45421, registro società n. 968 tribunale di Oristano, posizione 140/87672.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06046**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Conversione del decreto ministeriale 21 dicembre 1989, relativo allo scioglimento d'ufficio, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa «Murdegu», in Tramatza, in scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 1989 con il quale è stata sciolta la società coop.va Murdegu, con sede in Tramatza, con nomina di commissario liquidatore;

Vista la nota prot. n. 1575338 del 17 febbraio 2005 con la quale la Direzione generale enti cooperativi - Div. IV ritiene che la procedura liquidatoria possa rientrare nella fattispecie dei decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Decreta:

La conversione del decreto ministeriale 21 dicembre 1989 relativo allo scioglimento d'ufficio con nomina del liquidatore in scioglimento d'ufficio senza liquidatore, della società cooperativa Murdegu, con sede in Tramatza, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Salaris in data 28 aprile 1975, repertorio n. 2470, registro società n. 1509 tribunale di Oristano, posizione 412/139001.

Oristano, 3 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* USAI

**05A06047**

DECRETO 3 giugno 2005.

**Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia.**

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975 che prevede l'istituzione della Commissione provinciale C.I.G. industria;

Visto il proprio decreto n. 1796/663 dell'11 febbraio 2004, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia;

Preso atto delle note prot. n. 129/Unit/2005 del 12 maggio 2005, con la quale la CGIL di Venezia comunica la sostituzione del componente supplente sig. Roberto Fracasso con il sig. Davide Camuccio, e del 16 maggio 2005, con la quale il sig. Roberto Fracasso rassegna le proprie dimissioni;

Decreta:

Il sig. Davide Camuccio è nominato componente supplente nella Commissione provinciale C.I.G. industria della provincia di Venezia, in rappresentanza della CGIL, in sostituzione del sig. Roberto Fracasso.

Venezia, 3 giugno 2005

*Il direttore regionale:* ORLANDI

**05A05924**

DECRETO 6 giugno 2005.

**Scioglimento di due società cooperative, in Rovetta ed in Castel Rozzone.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 21 novembre 2003 e 11 agosto 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Coop. di consumo Rovetta Soc. a r.l.», con sede in Rovetta (Bergamo), costituita in data 1° maggio 1920 per rogito notaio Giacomo Pellegrini, repertorio n. 3449, Registro R.E.A. n. 28048 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 525/33889);

2) «Althea Soc. Coop. a r.l.», con sede in Castel Rozzone (Bergamo), costituita in data 12 giugno 1999 per rogito notaio Raffaele Catri, repertorio n. 480318, registro R.E.A. n. 317485 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 2605/295936).

Bergamo, 6 giugno 2005

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**05A06002**

---

DECRETO 6 giugno 2005.

**Scioglimento delle società cooperative «Coruna Soc. Coop. a r.l.», in Caprino Bergamasco e «Interlink Language Centre Soc. Coop. a r.l.», in Verdellino, senza nomina di commissario liquidatore.**

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 5 novembre 2003 e 23 maggio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Coruna Soc. Coop. a r.l.», con sede in Caprino Bergamasco (Bergamo), costituita in data 16 luglio 1986 per rogito notaio Peppino Nosari, repertorio n. 58352, registro R.E.A. n. 231035 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 1853/222082);

2) «Interlink Language Centre Soc. Coop. a r.l.», con sede in Verdellino (Bergamo), costituita in data 19 gennaio 1987 per rogito notaio Carlo Leidi, repertorio n. 77100, registro R.E.A. n. 233825 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 1875/224884).

Bergamo, 6 giugno 2005

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**05A05923**

---

DECRETO 6 giugno 2005.

**Sostituzione di un componente del Comitato provinciale INPS di L'Aquila.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto il decreto del Direttore reggente della direzione provinciale del lavoro di L'Aquila n. 812 dell'11 luglio 2002 con il quale il sig. Lippa Leonardo è stato nominato membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota prot. n. 28 del 24 maggio 2005 con la quale la CISL designa il sig. Tatone Antonio in sostituzione del sig. Lippa Leonardo - dimissionario;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione, non ravvisando alcun motivo ostativo;

Decreta:

Il sig. Tatone Antonio, nato il 10 novembre 1945 c.f. TTNNTN45S10G325T e residente ad Avezzano in via Marruvio n. 27, è nominato membro del Comitato

provinciale I.N.P.S. di L'Aquila di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in rappresentanza della categoria dei lavoratori in sostituzione del sig. Lippa Leonardo.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per consentirne la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 6 giugno 2005

*Il direttore provinciale reggente:* CELESTINI

**05A05925**

DECRETO 6 giugno 2005.

**Scioglimento di tre società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti d'ufficio di società cooperative, senza la nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002 che determina i provvedimenti da adottare a seguito della vigilanza;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Visto i verbali di ispezione ordinaria eseguiti sull'attività delle società cooperative appresso indicate,da parte del revisore dell'Unione Nazionale Cooperative Italiane (U.N.C.I.), da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte degli ispettori incaricati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le società cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 aprile 2005 ai presidenti del consiglio d'amministrazione delle sottoelencate cooperative ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 2005, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non risultano pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

soc. coop. «Arti & Cultura soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 17 giugno 1992, repertorio n. 155289, registro società n. 3036, n. R.E.A. 82780 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00833830706, n. posizione BUSC. 1186/261772;

soc. coop. «Titania. soc. coop. a r.l.», con sede in Boiano, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 9 dicembre 1996, repertorio n. 52041, registro società n. 89428, n. R.E.A. 97613 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/ partita I.V.A. n. 00928890706, n. posizione BUSC n. 1274/276562;

soc. coop. «Agrosviluppo Meridionale. soc. coop. a r.l.», con sede in Busso, costituita per rogito notaio dott. Giordano Mario in data 22 giugno 1989, repertorio n. 104982, registro società n. 2464, n. R.E.A. 79366 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale/partita I.V.A. n. 00782260707, n. posizione BUSC. 1445/293819.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti consequenziali.

Campobasso, 6 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* AGOSTA

**05A05926**

DECRETO 7 giugno 2005.

**Determinazione delle tariffe minime per le attività di facchinaggio nella provincia di Catanzaro, per gli anni 2005 e 2006.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, con il quale vengono soppresse le Commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio di cui all'art. 3 legge n. 407/1955;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che prevede l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro (ex UPLMO) delle funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalle predette Commissioni provinciali;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Dir. gen. rapp. lav. - Div V n. 39/97 del 18 marzo 1997;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di categoria, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Catanzaro il giorno 31 maggio 2005;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio da valere in provincia di Catanzaro, che in allegato costituiscono parte integrante del presente atto, sono determinate per gli anni 2005 e 2006.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti - per la successiva pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 7 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* TRAPUZZANO

ALLEGATO

TARIFFE MINIME PER LE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DA APPLICARE IN PROVINCIA DI CATANZARO

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° marzo 2005 le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nel territorio della provincia di Catanzaro, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, sono stabilite per come segue.

Art. 2.

Tariffe per ogni 100 kg e/o a capo (carico o scarico) per la movimentazione di merci e/o bestiame effettuata con i mezzi dei facchini o delle loro Associazioni:

*a)* cereali e derivati - concimi e mangimi:

cereali, sfarinati in genere, sementi in genere in sacco € 0,62;

concimi e mangimi in sacchi € 0,62;

farine da pane e pasta, comprensiva di stivaggio € 0,88;

*b)* ferri e metalli:

macchine € 0,78;

rottami di ferro trafilati e lamiere in genere € 0,78;

*c)* frutta e verdure:

frutta e verdura, in ceste o colli € 0,67;

frutta e verdura, alla rinfusa € 0,99;

*d)* generi alimentari vari:

burro, olio, zucchero, formaggi, ecc. € 0,83;

*e)* legnami da opera e da costruzione:

tavole, tondelli, travetti, travi e tronchi fino a 200 kg € 0,83;

travi e tronchi oltre i 200 kg € 1,09;

carico di tronchi e cimali in zone boschive o ripe € 2,80;

*f)* materiale da costruzione:

laterizi e piastrelle in genere € 0,93;

marmi in blocco e piastre lavorate € 0,99;

materiale per rivestimento ed altro € 0,93;

*g)* generi vari di monopolio:

tabacchi in cartoni, sale in cartoni € 1,19;

sale in sacchi € 0,88;

*h)* operazioni varie:

movimento merci all'interno dei magazzini:

per ogni operazione effettuata € 0,47;

*i)* bovini, equini, puledri, suini:

operazioni di carico/scarico di bovini ed equini:

al capo € 4,72;

carico € 2,75;

scarico € 1,97;

operazioni di carico/scarico di puledri e suini:

al capo € 2,91;

carico € 1,45;

scarico € 1,45;

*l)* ovini e caprini:

operazioni di carico/scarico:

al capo € 1,87;

carico € 1,35;

scarico € 1,35.

Qualora le operazioni vengano svolte con mezzi del committente, le tariffe saranno decurtate del 10%.

Per il carico e lo scarico oltre i 50 metri dal punto delle operazioni, si applicherà sulla tariffa base una maggiorazione del 20%.

Art. 3.

Facchinaggio - paga oraria:

*a)* per tutte le operazioni di facchinaggio non menzionate nell'art. 2 del presente tariffario € 11,94;

*a1)* attività preliminari e complementari al facchinaggio che si elencano a titolo esemplificativo: in sacco, legatura, accatastamento, disaccatastamento, pressatura, imballaggio, preparazione cartoni per confezioni, incelofanatura più sottovuoto, deposito colli e bagagli, scuoiatura € 11,94;

*b)* movimentazione ed operazioni di trasloco: movimentazione di mobili ed arredi in ambito di abitazioni private, uffici pubblici e privati, relativi ad attività di trasloco € 14,54.

Nel caso in cui le operazioni di facchinaggio, di cui al presente articolo, vengano effettuate con mezzi del committente le relative tariffe vengono così fissate:

operazione di cui alla lettera *a)* € 9,86;

operazioni di cui alla lettera *a1)* € 9,86;

operazioni di cui alla lettera *b)* € 12,46.

Art. 4.

Maggiorazione tariffe:

*a)* lavoro notturno 45%;

*b)* lavoro festivo 50%.

Art. 5.

Le tariffe, per tutte le operazioni di facchinaggio che si svolgono in particolari condizioni di disagio ambientale o climatico (pioggia, neve, ambienti ad elevate temperature o ambienti frigoriferi, polveri, esalazioni etc.), debbono essere maggiorate del 20%.

Art. 6.

Decorrenza e durata. Il presente tariffario avrà validità e durata per gli anni 2005 e 2006.

**05A05929**

DECRETO 7 giugno 2005.

**Scioglimento delle società cooperative «Taurus Soc. Coop. a r.l.», in Mornico al Serio e «Cooperativa Dely a r.l.», in Canonica d'Adda, senza nomina di commissario liquidatore.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 17 febbraio 2003 e 23 maggio 2003, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Taurus Soc. Coop. a r.l.», con sede in Mornico al Serio (Bergamo), costituita in data 23 dicembre 1998 per rogito notaio Elio Luosi, repertorio n. 24796, registro R.E.A. n. 312993 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 2595/295926);

2) «Cooperativa Dely a r.l.», con sede in Canonica d'Adda (Bergamo), costituita in data 18 novembre 1998 per rogito notaio Flavio Turconi, repertorio n. 21972/5372, registro R.E.A. n. 312474 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 2450/284627).

Bergamo, 7 giugno 2005

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**05A06000**

DECRETO 7 giugno 2005.

**Scioglimento di due società cooperative.**

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui si prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli svolgimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 6 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Vista la convenzione tra il M.A.P. e il M.L.P.S. del 30 novembre 2001;

Visti i verbali di ispezione ordinaria ultimati in data 12 ottobre 2004 e 10 luglio 2004, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte per atto dell'autorità, ai sensi delle citate norme, senza nomina di commissari liquidatori:

1) «Drech Service Soc. Coop. a r.l.», con sede in Osio Sotto (Bergamo), costituita in data 28 novembre 2000 per rogito notaio Flavio Turconi, repertorio n. 26690, registro R.E.A. n. 326528 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 2655/295984);

2) «GI.GI. Piccola Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trescore Balneario (Bergamo), costituita in data 27 novembre 2000 per rogito notaio Mauro Bolzoni, repertorio n. 45692, registro R.E.A. n. 326487 della C.C.I.A.A. di Bergamo (Busc n. 2654/295983).

Bergamo, 7 giugno 2005

*Il dirigente reggente:* DI NUNNO

**05A06001**

---

DECRETO 9 giugno 2005.

**Sostituzione di un componente della I Commissione di conciliazione, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

Visto il decreto n. 19 dell'11 novembre 2003 con cui si è provveduto alla nomina della sig. Russo Franco quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 7 giugno 2005 con cui il sig. Russo Franco rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 7 giugno 2005 prot. n. 2005p7845.dc con cui la CGIL Roma Lazio comunica la sostituzione del sig. Russo Franco con il sig. Alessio Roberto quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla I Commissione di conciliazione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

Il sig. Alessio Roberto, nato a Vevey (Svizzera) il 10 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la CGIL Roma Lazio, via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma, tel. 06/47823307, fax 06/4824298, viene nominato membro supplente in sostituzione della sig. Russo Franco, in rappresentanza dei lavoratori, in seno alla I Commissione di conciliazione.

Roma, 9 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* CELA

**05A06145**

DECRETO 9 giugno 2005.

**Sostituzione di un componente della II Commissione di conciliazione, presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ROMA

A seguito del decreto n. 1 del 28 gennaio 2005 con cui si è provveduto alla nomina del sig. Alessio Roberto, quale membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione, di cui all'art. 410 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973;

Vista la nota del 7 giugno 2005 con cui il sig. Alessio Roberto rassegna la proprie dimissioni;

Vista la nota prot. n. 2005p7846.dc del 7 giugno 2005, con cui la CGIL Roma Lazio segnala il nominativo della sig.ra Vanzo Anna Maria per la relativa sostituzione;

Considerato che si deve provvedere all'integrazione della Commissione stessa;

Decreta:

La sig.ra Vanzo Anna Maria nata a Cittaducale (Rieti) il 20 ottobre 1965, domiciliata per la carica presso la CGIL Roma Lazio, via Buonarroti n. 12 - 00185 Roma, tel. 06/47823307, fax 06/4824298, viene nominata membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in seno alla II Commissione di conciliazione, in sostituzione del sig. Alessio Roberto.

Roma, 9 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* CELA

**05A06146**

---

DECRETO 10 giugno 2005.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Teano Servizi» a r.l., in Milano.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite le disposizioni che erano contenute nell'art. 2545 codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle Direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, Risorse umane e attività ispettiva, Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il verbale ispettivo datato 28 dicembre 2004 nei confronti della società cooperativa Teano Servizi a r.l.,con sede legale in Milano, in liquidazione dal 19 ottobre 1998, dal quale risultano irregolarità ed eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Vista la nota dell'Agenzia delle entrate, Ufficio di Milano 2, prot. n. 2005/22999 del 4 marzo 2005, con la quale la stessa, in qualità di creditore della cooperativa ha chiesto che sia proseguita la liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa (raccomandata AR tornata al mittente per compiuta giacenza) e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione al provvedimento è pervenuta dal liquidatore né dall'ente né da terzi interessati;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di sostituzione del liquidatore senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: il liquidatore non ha portato a termine il mandato a cinque anni dalla sua nomina);

Decreta:

La sostituzione, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, per irregolarità ed eccessivo ritardo nella liquidazione, del liquidatore ordinario sig. Alì Mohamed, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 19 ottobre 1998, della società cooperativa Teano Servizi a r.l., in liquidazione, sede legale Milano via degli Artaria n. 3 costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 12 luglio 1995, rep. 222766, racc.18769 BUSC 157071 codice fiscale: 11595150159 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del dott. Valente Lorenzo, nato a Torino il 29 aprile 1970, con studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al Tribunale fallimentare competente, alla Camera di commercio, alla Prefettura di Milano e all'Agenzia delle entrate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A06128**

---

DECRETO 10 giugno 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Consorcasa Cenasca Lombardia» a r.l., in Milano.**

## IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel primo comma dell'art. 2544 codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli Uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle Direzioni provinciali del lavoro Servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. IV, prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti;

nel caso in specie: la scadenza del termine di durata della società cooperativa Consorcasa Cenasca Lombardia a r.l., con sede in Milano, via Ponte Seveso n. 41;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione, Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli Uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli Uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, Direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva. Divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»

Visto il verbale ispettivo in data 30 settembre 2003 relativo alla società cooperativa Consorcasa Cenasca Lombardia a r.l., con sede in Milano, via Ponte Seveso n. 41, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1986, da allora non ha compiuto atti di gestione e non risulta avere attività da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003 relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'Ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha presentato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi diciotto anni consecutivi);

Decreta:

La società cooperativa Consorcasa Cenasca Lombardia a r.l., sede legale Milano, via Ponte Seveso n. 41 costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano in data 15 giugno 1981, rep. n. 71590, racc.6247 BUSC 11031/186741, codice fiscale 06160500150 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha presentato i bilanci di esercizio dopo quello al 31 dicembre 1986, non ha compiuto atti di gestione da allora e non risulta avere attività da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 10 giugno 2005

*Il direttore provinciale:* TRUPPI

**05A06130**

DECRETO 14 giugno 2005.

**Sostituzione della consigliera di parità supplente della provincia di Perugia.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto n. 47 del 6 dicembre 2004 con il quale il presidente della provincia di Perugia designa la dott.ssa Nicoletta Boldrini quale consigliera di parità supplente al posto della sig.ra Edda Orsi, deceduta;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Nicoletta Boldrini, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Perugia;

Decreta:

La sig.ra Nicoletta Boldrini è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2005

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
MARONI

*Il Ministro per le pari opportunità*
PRESTIGIACOMO

---

ALLEGATO

*CURRICULUM VITAE NICOLETTA BOLDRINI*

*Esperienze professionali.*

Ha svolto mandato amministrativo nel comune di Umbertide dal maggio 1995 al giugno 2004 con la carica di assessore con deleghe nei settori delle politiche scolastiche, sociali, della formazione, pari opportunità, politiche ambientali e programmazione negoziata avendo maturato le seguenti significative esperienze:

pari opportunità: titolare della delega Progetto donna, dal luglio 1995 al giugno 2004; la delega comprende le tematiche inerenti le pari opportunità, così che l'assessore delegato è l'interlocutore diretto degli enti e delle istituzioni che di pari opportunità si occupano (Centro regionale per le pari opportunità, regione dell'Umbria, provincia di Perugia, ecc.). La dizione Progetto donna viene comunemente usata per designare materie che richiedono un approccio di genere, nei settori della sanità, della cultura, del lavoro, dei servizi sociali ed educativi. In tale veste la sottoscritta si è fatta promotrice della Commissione comunale per le pari opportunità, organismo approvato con delibera del consiglio comunale del 18 novembre 1997, con il compito di esprimere proposte ed elaborare progetti di intervento comunale in ordine alla effettiva attuazione del principio di parità. La Commissione ha operato in questi anni in stretta collaborazione con l'assessorato svolgendo ruolo di organo consultivo e propositivo del consiglio e della giunta, operando in stretto contatto anche con le realtà e le esperienze femminili della regione e le donne elette nelle istituzioni. La Commissione di raccordo con l'assessorato ha svolto iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione;

promotrice della Commissione pari opportunità comunale;

collaborazione con i progetti promossi da provincia di Perugia e regione dell'Umbria nel settore specifico delle pari opportunità;

partecipazione come assessore delegato al Progetto donna, al gruppo di lavoro ministeriale per la stesura della legge n. 285 e per le azioni a favore dei consigli comunali dei ragazzi.

*Formazione professionale:*

progettazione e realizzazione corsi per scenografi, operatori del verde, operatori mecatronici e informatici;

partecipazione al nucleo di progettazione per corsi IFTS nel settore ambientale e della meccatronica. Tutoraggio di esperienze di alternanza scuola-lavoro con ITT (Centro per l'innovazione ed il trasferimento tecnologico). Collaborazione con Sistema ambiente per corsi di formazione nel settore ambientale. Docenza nel corso di formazione sul telelavoro promosso da provincia di Perugia e Sinfor, rivolto a donne inoccupate.

*Programmazione negoziata:*

partecipazione nei gruppi progettuali del GAL Altotevere-Valle delle Genti per i programmi comunitari LeaderII e Leader Plus; partecipazione al Comitato direttivo della programmazione negoziata Perugia nord;

partecipazione alla cabina di regia comprensoriale del Patto territoriale Appennino centrale e del Patto verde. In tale ambito la sottoscritta ha lavorato con enti, istituzioni ed associazioni di categoria, nel monitoraggio delle dinamiche di domanda ed offerta di lavoro territoriali;

collaborazione con la comunità montana Altotevere Umbro nel percorso di monitoraggio e stabilizzazione degli LSU in carico a codesto ente in sinergia con l'assessorato al lavoro della provincia di Perugia.

*Politiche ambientali:*

referente per il comune di Umbertide nel settore delle energie rinnovabili (centrale idroelettrica, solare-fotovoltaico);

responsabile nel consiglio di amministrazione del GEIE Hydrogencity per la municipalità di Umbertide presso l'Unione europea;

coordinatrice del progetto di collaborazione con l'Università di Lundi (Svezia) per le energie da biomasse;

coordinatrice del progetto Ecocity promosso dall'Unione europea nel settore della mobilità sostenibile e capofila italiano dello stesso progetto;

presidente del Forum Agenda 2l «Alta Umbria»;

coordinatore per il comune capofila nella costruzione del Forum territoriale per l'Alta Umbria (Città di Castello, Gubbio, Gualdo Tadino e Umbertide) per Agenda 21.

*Percorso lavorativo.*

Supplente a partire dall'anno scolastico 1988/89 presso varie scuole medie e superiori della provincia di Perugia.

Docente di ruolo di scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia e microbiologia a partire dall'anno scolastico 1995/96, prestando servizio presso i seguenti istituti:

a.s. 1995/96 IPAA «Ugo Patrizi» di Città di Castello;

dall'a.s. 1996/97 ad oggi, liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Umbertide.

Docente in servizio nei seguenti corsi sperimentali:

IPAA Città di Castello nel «Progetto 92»;

liceo scientifico Umbertide nella Maxisperimentazione «Progetto Brocca»;

coordinatore nel progetto d'istituto «Biotecnologie avanzate e bioetica» per gli anni scolastici 2000/2001, 2001/2002 curando in particolare gli aspetti di organizzazione e collegamento con il mondo universitario e della ricerca.

attività di tutor nei seguenti progetti:

«Lettura del territorio il Tevere ad Umbertide» in collaborazione con la regione dell'Umbria, il CRIDEA (Centro regionale informazione, documentazione educazione ambientale), la provincia di Perugia (assessorato all'ambiente) e il coordinamento dei GAL Altotevere e Mediavalle del Tevere. Il progetto è stato adottato dall'associazione Mare Vivo come esperienza didattica pilota;

«Laboratorio di educazione ambientale: i tempi della fioritura» in collaborazione con l'Università degli studi di Perugia, Dipartimento di biologia vegetale e biotecnologie agrarie;

«L'orto dei monaci» in collaborazione con Centro documentazione Aboca, biblioteca comunale di Umbertide.

Funzione obiettivo e strumentale al POF negli ultimi 4 anni, referente per i rapporti con l'esterno, responsabile per la scuola del progetto ambiente e salute.

Tutor del corso di formazione per docenti Ecom@ppa, finanziato da Gal Alta Umbria regione dell'Umbria, svolto in collaborazione con il laboratorio del cittadino.

Coordinatrice scientifica ed organizzativa locale delle edizioni XIV e XV della «settimana della cultura scientifica e tecnologica» programma nazionale promosso dal MIUR in collaborazione con vari soggetti territoriali.

*Titoli di studio.*

Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico «Leonardo da Vinci» di Umbertide nell'anno scolastico ..........

Diploma di laurea in scienze agrarie il presso l'Università degli studi di Perugia con tesi sperimentale presso l'Istituto di zootecnia e scienze della produzione animale, svolgendo attività di laboratorio nel settore del metabolismo animale.

Abilitata all'insegnamento nelle seguenti classi di concorso:

scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media;

zootecnia e scienze della produzione animale, scienze naturali, chimica e geografia negli istituti superiori.

Umbertide, 21 febbraio 2005

Nicoletta Boldrini

**05A06041**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 giugno 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

### IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato Regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 247 del 21 ottobre 2002 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità | Reg. CEE n. 2568 del 1991 All. II |
| Numero di perossidi | Reg. CEE n. 2568 del 1991 All. III |
| Spettrofotometria nell'ultravioletto | Reg. CEE n. 2568 del 1991 All. IX |

**05A05943**

DECRETO 8 giugno 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 26 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 250 del 24 ottobre 2002 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 maggio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della CCIAA di Napoli, ubicato in Napoli, corso Meridionale n. 58, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 25 settembre 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità totale | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 13 |
| Acidità volatile al netto dell'anidride solforosa | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 14 |
| Anidride solforosa totale | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 25 paragrafo 2.3 metodo rapido |
| Ceneri | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 9 |
| Estratto secco totale | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 4 |
| pH | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 24 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 3 metodo usuale Reg CEE n. 0128 del 2004 |
| Zuccheri riduttori | Reg. CEE n. 2676 del 1990 n° 5 paragrafo 3.2 metodo usuale |

05A05944

DECRETO 8 giugno 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Cilento», riferita all'olio extravergine di oliva registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 23 aprile 1999 con il quale l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva;

Visto il decreto 25 marzo 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 maggio 2002;

Visto il decreto 10 luglio 2002 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 25 marzo 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 31 agosto 2002;

Visto il decreto 19 novembre 2002 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002 e 10 luglio 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 novembre 2002;

Visto il decreto 11 marzo 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002 e 19 novembre 2002, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 marzo 2003;

Visto il decreto 19 giugno 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002 e 11 marzo 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 27 luglio 2003;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003 e 28 ottobre 2003, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 marzo 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 luglio 2004;

Visto il decreto 19 ottobre con il quale la proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003 e 7 luglio 2004, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 novembre 2004;

Vista la comunicazione della Giunta regionale della Campania, datata 1º agosto 2004 che ha confermato per il controllo sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1;

Considerato che l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo di controllo «IS.ME. CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo trasmessogli con nota ministeriale del 4 settembre 2002, protocollo n. 64336 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai

requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle qualità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Campania.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Campania, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A05945**

---

DECRETO 8 giugno 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «SoCert - Società di certificazione Srl», ad effettuare il controllo sulla indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 617/03 del 4 aprile 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti

agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 10 aprile 2003 con il quale l'organismo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, è stato autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl» è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 novembre 2004;

Visto il decreto 15 febbraio 2005 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 19 ottobre 2004, è stato differito di novanta giorni a far data dal 20 marzo 2005;

Vista la comunicazione dell'Associazione tutela prodotti tipici Pachino, datata 22 maggio 2004 con la quale viene confermato l'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, per svolgere le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che l'organismo «SoCert - Società di certificazione Srl» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che l'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» allo schema tipo di controllo trasmessogli con nota ministeriale del 28 maggio 2004, protocollo numero 63583 e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla indicazione geografica protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), via Gorizia n. 9, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 617/03 del 4 aprile 2003.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «SoCert - Società di certificazione Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di certificazione Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Pomodoro di Pachino»,

venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di certificazione Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «SoCert - Società di certificazione Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di certificazione Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di certificazione Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Pomodoro di Pachino» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Sicilia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «SoCert - Società di certificazione Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Sicilia, ai sensi dell'art. 53, comma 12, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A05946**

---

DECRETO 8 giugno 2005.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Agriparadigma Srl», autorizzato con decreto 3 febbraio 2004, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 35 del 12 febbraio 2004, con il quale autorizza il laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 16 maggio 2005, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 12 novembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Agriparadigma Srl»;

Decreta:

*Articolo unico*

Il laboratorio «Agriparadigma Srl», ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Saccarosio | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 6.3 |
| Acidità totale | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 13 |
| Acidità volatile | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 14 |
| Acido L-Ascorbico | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo23 |
| Acido sorbico | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo22 |
| Acilalanine Metalaxil, Furalaxil, Oxadixil, Benalaxil, Cimoxanil | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| Alcalinità nelle ceneri | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 10 |
| Anidride solforosa | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo25 |
| Anidride solforosa libera | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 25 cap.2,3 |
| Caratteristiche cromatiche | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 40 |
| Carbammati Carbaril, Etiofencarb, Propoxur, Aldicarb, Metiocarb, Fenothiocarb, Metomil, Pirimicarb, Fenoxycarb, Bendiocarb, Benfuracarb, Carbofuran, Carbosulfan, Promecarb, Dietofencarb, Furathiocarb, Oxamil, Thiodicarb. | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| Ceneri | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 9 |

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Densità | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 |
| Esame microscopico | D.M. 12/03/1986 metodo II S.O. G.U. n.161 del 14/07/1986 s.g. |
| Esame organolettico | D.M. 12/03/1986 metodo I S.O. G.U. n.161 del 14/07/1986 s.g. |
| Estratto secco | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4 |
| Estratto secco totale | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4 |
| Indice di Folin-Ciocalteu | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo 41 |
| Magnesio | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 28 Rev 3 |
| Massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C | Reg.2676/90/CEE GUCEE L272 03/10/90 Metodo1 |
| Metanolo | UNI 10629:1998 |
| Metile-isotiocianato | 077 AGRI 2001 Rev 3 |
| Nitrati | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO |
| Ocratossina A | AGRI 474 edizione 1 revisione 3 |
| Organofosforati Azinfos Etile, Azinfos Metile, Bromofos Etile, Bromofos Metile, Clorpirifos, Clorpirifos Metile, Dimetoato, Diazinone, Eptemofos, Fention, Fonofos, Fosalone, Formotion, Fenitrotion, Fentoato, Forate, Fosfamidone, Parathion Metile, Parathion, Pirimifos Metile, Protoato, Metidation, Metamidofos, Malathion, Pirazofos, Piridafention, Quinalfos, Triclorfon, Triazofos, Bupirimate, Buprofezin, Vamidothion, Tolclofos Metile, Etossichina, Profam, Clorprofam, Pirimetanil, Profenofos, Difenilammina, Fosmet, Monocrotofos, Mevinfos, Ometoato, Acefate, Diclorvos, Etoprofos, Fenazaquin, Cadusafos, Cumafos, Etrimfos, Iodofenfos, Mecarbam, Paraoxon etile, Terbufos, Foxim. Pirimidine/Ossazolidoni: Fenarimol, Nuarimol, Miclobutanil, Nitrotalisopropil, Clozolinate, Pyrifenox. | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| pH | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 24 |
| Piombo | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 35 |

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Piretroidi Alfametrina, Cipermetrina, Ciflutrina, Deltametrina, Permetrina, Tetrametrina, Fenvalerate, Flucitrinate, Fenpropatrina, Cialotrina, Acrinatrina, Bifentrin, Esfenvalerate, Fluvalinate, Alletrina, Teflutrin, Tralometrina. | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| Profilo degli alcoli: Metanolo, Propan-1-olo; 2-metilpropan-1-olo, 2-metilbutan-1-olo; 3-metilbutan-1-olo; Butan-1-olo; Butan-2-olo; acetato di etile; acetaldeide, Acetale. | Reg. CEE 1238/92 del 8/5/92-Reg.CEE 3590/83 del 13/12/83-G.U.C.E. L. 212/14 del 3/8/83-Reg. CEE 2870/2000 |
| Prolina | DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO |
| Saggio di stabilità | D.M. 12/03/1986 metodo III S.O. G.U. n.161 del 14/07/1986 s.g. |
| Tioftalimidici/Dicarbossimidici/Cianoderivati Captafol, Captano, Clorotalonil, Clozolinate, Folpet, Diclofluanide, Vinclozolin, Iprodione, Procimidone, Procloraz, Imazalil, Fenson, Clorfenson, Clorpropilato, Clorbenzilato, Clortalonil, Captano, Fenhexamid, Pyrifenox, Famoxadone, Fenpropidin. | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 3 |
| Triazoli Bitertanolo, Propiconazolo, Penconazolo, Tiadimefon, Triadimenol, Esaconazolo, Diclobutrazolo, Miclobutanil, Ciproconazolo, Tebuconazolo, Etaconazolo, Flusilazolo, Cyprodinil, Fludioxonil, Bromuconazolo, Difenoconazolo, Diniconazolo, Fenbuconazolo, Paclobutrazolo, Tetraconazolo, Triciclazolo, Fluquiconazolo. Strobilurine: Kresoxim metile, Trifloxystrobin. Acaricidi: Amitraz, Fipronil, Pyridaben, Pymetrozine, Tebufenpyrad. | 001 AGRI 2003 Rev 9 |
| Zuccheri riduttori | Reg 2676/90/CEE GU CEE L 272 03/10/90 Metodo 4 cap.5/3,2 |
| Determinazione di insetticidi acaricidi e regolatori di crescita | 098 AGRI rev 6 2004 |
| Diglucoside malvosidico | G.U.s.g.n.161 14/07/86 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A05949**

DECRETO 8 giugno 2005.

**Autorizzazione, al laboratorio «Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Milano», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 29 aprile 2005 dal laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Milano, ubicato in Milano, via Marco Bruto n. 14, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 dicembre 2004 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agenzia delle dogane - Laboratorio chimico di Milano, ubicato in Milano, via Marco Bruto n. 14, nella persona del responsabile dott. Corrado Conte, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Massa volumica | Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272/90 3/10/1990 All. 1 |
| Titolo alcolometrico volumico effettivo | Reg. CEE 2676/90 17/9/1990 GU CEE L 272/90 3/10/1990 All. 3 punti 1, 2, 3 e Reg. CE 128/2004 |

05A05950

DECRETO 8 giugno 2005.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline Beneventane», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, con sede in Benevento, piazza IV Novembre n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65807 del 3 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Colline Beneventane, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65807 del 3 settembre 2004, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regola-

mento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline Beneventane» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «COLLINE BENEVENTANE»

Art. 1.

*Denominazione*

La denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

*Cultivar - caratteristiche*

L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti e tenuto dall'organismo di controllo designato:

ortice, per non meno del 60%;

frantoio, leccino, moraiolo, ortolana e racioppella da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

Negli oliveti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 10%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V. D.O.P. «Colline Beneventane» comprende i territori posti ad una altitudine inferiore a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Apice, Apollosa, Arpaise, Baselice, Benevento, Buonalbergo, Calvi, Campolattaro, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere in Val Fortore, Ceppaloni, Circello, Colle Sannita, Foiano di Val Fortore, Fragneto l'Abate, Fragneto Monforte, Ginestra degli Schiavoni, Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Pesco Sannita, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio del Sannio, San Giorgio la Molara, San Leucio del Sannio, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo, Sant'Arcangelo Trimonte, Santa Croce del Sannio, Sassinoro.

Art. 4.

*Origine*

La coltura dell'ulivo attraverso i secoli ha avuto alterna fortuna ma non ha mai subito significativi decrementi, sia in termini di superficie, che d'interesse economico, in considerazione della vocazionalità ambientale e dell'intimo legame che le popolazioni locali hanno da sempre nutrito per l'ulivo e per l'olio. La conoscenza e la cura che l'olivicoltore sannita mette da tempo remoto nella produzione di olio di qualità è dimostrata nella documentazione storica che puntualmente evidenzia parametri di pregio già noti fin dal diciottesimo secolo.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

*Sistemi di coltivazione*

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono pertanto da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.

I nuovi impianti dovranno essere di tipo specializzato, utilizzando per il 70% la varietà di ortice, e le forme di allevamento sono libere.

La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.

Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente.

Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti bactrocera oleae e prays oleae, è attuata nel rispetto dei programmi di lotta guidata dalla regione Campania, previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.

Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.

È vietato l'uso di cascolanti.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.

Le olive devono essere molite entro due giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, è di 10 tonnellate /Ha.

La produzione massima di olive a pianta è di kg 40.

La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3, non può superare il 23% espressa in chilogrammi.

Art. 6.

*Modalità di oleificazione e conservazione*

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche di seguito indicate.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27º C; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito indicate. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione. È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica, dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati ed asciutti con temperatura interna non inferiore a 15º C e non superiore a 22º C.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta «Colline Beneventane» all'atto del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

Caratteristiche organolettiche:

colore: verde/giallo;

descrittore: Mediana (*);

difetti: 0;

fruttato di oliva: 3,5 - 6;

amaro: 2 - 5;

piccante: 2 - 5;

Pomodoro: 2 - 5.

(*) CVr%≤20

Caratteristiche chimico-fisiche:

acidità libera max: <0,50;

numero di perossidi: <=12 Meq/kg;

K 232: <=2,20;

polifenoli totali: >=150 mg/kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

*Legame con l'ambiente*

L'olio extravergine di oliva «Colline Beneventane» DOP presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, derivanti dalle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile dagli altri oli anche prodotti nelle zone limitrofe.

L'ambiente è quello tipico del meridione d'Italia, caratterizzato da piogge concentrate nel periodo autunno-inverno. Gli inverni non sono estremamente rigidi e le estati non sono eccessivamente calde, alleviate dalle correnti fresche delle zone più alte.

In questo habitat naturale, dal clima particolarmente mite, l'olivo ha trovato il suo ambiente ideale, per cui è stato largamente utilizzato dagli operatori del settore, nella messa a coltura dei terreni, specie se collinari.

L'assetto geo-morfologico è frutto di una attività geologica molto intensa. La parte montuosa emerse, con il resto dell'Appennino, durante il Triassico ed il Cretaceo ed assunse l'aspetto attuale tra il Miocene ed il Pliocene, conferendo al territorio l'attuale morfologia prevalentemente collinare, con terreni dotati di buona profondità, nonché caratterizzati da tessitura che va dall'argilloso al medio impasto, allo sciolto, spesso forniti di elementi vulcanici utili sia alla struttura che alla fertilità.

Art. 8.

*Struttura di controllo*

L'olio «Colline Beneventane» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 9.

*Confezionamento ed etichettatura*

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Colline Beneventane» DOP compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in bottiglie di vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.

*a)* Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta Colline Beneventane in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

*b)* Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo: una tipica macina in pietra stilizzata di colore verde, realizzata in un gioco di contrasti con il fondo giallo. L'immagine e la scritta «Colline Beneventane» sono raccolte in una forma circolare. L'area superiore è impegnata dalla scritta di colore verde mentre in basso chiude il cerchio la base della macina nel cui corpo è riportata la sigla D.O.P. di colore giallo. Il cerchio, dal profilo irregolare, ha una cornice anch'essa irregolare di colore verde. I colori di riferimento sono: giallo pantone 106 U per il fondo; verde pantone 575 U per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato in altezza (90%).

*c)* In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

*d)* È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

*e)* È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

*f)* Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse dalla denominazione di origine protetta.

*g)* È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

**05A05951**

DECRETO 8 giugno 2005.

**Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», autorizzato, con decreto 8 novembre 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003 con il quale autorizza il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 26 maggio 2005, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed Accreditato in ambito EA - European Cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna»;

Decreta:

*Articolo unico*

Il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità fissa | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 15 |
| Acidità totale | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 13 par 5.2 e 5.3 |
| Acidità volatile | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 14 |

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acido sorbico | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 22 par 2 |
| Alcalinità ceneri | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 10 |
| Alcol metilico | DM 12 marzo 1986 - G.U. n. 161, 14 luglio 1986 - Cap. LIV |
| Anidride carbonica | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 37 par 3 |
| Anidride solforosa libera | MP06 rev 2 2002 |
| Anidride solforosa libera e totale | Reg. CEE 2676/90 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 25 par. 2.2 |
| Anidride solforosa totale | MP 05 - rev 2 2002 |
| Ceneri | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 9 par 2 |
| Cloruri | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 11 |
| Densità e massa volumica | MP 01 rev 2 2002 |
| Esame microscopico | DM 12 marzo 1986 - G.U. n. 161, 14 luglio 1986 Cap. II |
| Esame organolettico | DM 12 marzo 1986 - G.U. n. 161, 14 luglio 1986 Cap. I |
| Estratto non riduttore | Reg. CEE 2676/90 - G.U.CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 4 |
| Estratto secco totale ed estratto netto | Reg. CEE 2676/90. 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 4 |
| Massa volumica e densità relativa a 20 °C | Reg. CEE 2676/90 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 1 - punto 5.2 |
| pH | Reg. CEE 2676/90, 17 settembre 1990 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 24 |
| Saggio stabilità prova all'aria | DM 12 marzo 1986 - G.U. n. 161, 14 luglio 1986 - Cap. III - punto 3.3 |
| Solfati | Reg. CEE 2676/90 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 12 pto 2 |
| Titolo alcolometrico effettivo | MP 02 rev 3 2002 |
| Titolo alcolometrico totale | MP 04 rev 2 2002 |
| Titolo alcolometrico vol. zuccheri riduttori acidità volatile corretta acidità totale ph estratto secco totale (multideterminazione) | MP 29 rev 0 2003 |
| Titolo alcolometrico volumico | Reg. CEE 2676/90 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. 3 + Reg. CE 128/04 - G.U. CE L 19, 27 gennaio 2004 - All. 4-*bis* |
| Zuccheri riduttori | MP 03 rev 3 2002 |
| Zuccheri riduttori | Reg. CEE 2676/90 - G.U. CEE L 272, 3 ottobre 1990 - All. pto 5 punti 3.2.e 4 |

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A05952**

DECRETO 8 giugno 2005.

**Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti (CE) della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto ministeriale del 6 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 181 del 3 agosto 2002 con il quale il «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 27 aprile 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico unione italiana vini soc. coop.», ubicato in Verona, viale del Lavoro n. 8 al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 2 agosto 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

ALLEGATO

| Denominazione della prova | Norma / metodo |
|---|---|
| Acidità ...................................................... | Reg. 2568/1991/CEE, 11 luglio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* L 248, 5 settembre 1991 - All. 2 |
| Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg. 2568/1991/CEE, 11 luglio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* L 248, 5 settembre 1991 - All. 9 |
| Composizione degli acidi grassi ................ | Reg. 2568/1991/CEE, 11 luglio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* L 248, 5 settembre 1991 - All. 10 e 10B |
| Composizione e contenuto di steroli .......... | Reg. 2568/1991/CEE, 11 luglio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* L 248, 5 settembre 1991 - All. 5 |
| Perossidi .................................................... | Reg. 2568/1991/CEE, 11 luglio 1991 - *Gazzetta Ufficiale* L 248, 5 settembre 1991 - All. 3 |
| Polifenoli totali .......................................... | MI 051/2004 rev 3 |
| Tocoferoli .................................................. | MI 052 rev 5 2004 |

**05A05953**

DECRETO 8 giugno 2005.

**Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Sannio Caudino Telesino», riferita all'olio extravergine di oliva, per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, con sede in Benevento, piazza IV novembre n. 1, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 65808 del 3 settembre 2004 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale il Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Comitato promotore DOP olio extravergine di oliva Sannio Caudino Telesino, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita

all'olio extravergine di oliva, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 65808 del 3 settembre 2004, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva.

Art. 2.

La denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Sannio Caudino Telesino» riferita all'olio extravergine di oliva, come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «SANNIO CAUDINO TELESINO»

Art. 1.

*Denominazione*

La Denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP è riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona di cui all'art. 3 e che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.

Art. 2.

*Cultivar - Caratteristiche*

L'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:

*a)* ortolana, sprina, racioppella e loro sinonimi, da sole o congiuntamente, per non meno del 60%;

*b)* femminella (o curatora), ortice, pampagliosa, frantoio, leccino, moraiolo, da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

Negli oliveti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 10%.

In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 6.

Art. 3.

*Zona di produzione*

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di O.E.V. D.O.P. «Sannio Caudino - Telesino» comprende i territori posti ad un'altitudine inferiore a 650 metri s.l.m. dei seguenti comuni: Airola, Amorosi, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, Castelvenere, Cautano, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Forchia, Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paolisi, Paupisi, Pietraroja, Puglianello, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Salvatore Telesino, Sant'Agata dei Goti, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.

Art. 4.

*Origine*

L'olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP presenta caratteristiche sensoriali tipiche; esse derivano dalle particolari condizioni pedo-climatiche e da una base varietale fortemente originale. Gli oli che si ottengono risultano, pertanto, nettamente distinguibili da quelli prodotti nelle zone limitrofe.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori, in particolare l'organismo di controllo terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.

Art. 5.

*Sistemi di coltivazione*

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a Denominazione di origine protetta di cui al precedente art. 1 devono essere quelle specifiche della zona di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico-fisiche stabilite dal presente disciplinare. Sono, pertanto, da ritenersi idonei gli oliveti compresi nella zona di cui al precedente art. 3.

I nuovi impianti dovranno essere di tipo specializzato, utilizzando per il 70% la varietà di cui al punto *a)* dell'art. 2 e le forme di allevamento sono libere.

La potatura deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Devono essere previste concimazioni organiche e minerali.

Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente.

Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.

La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, è attuata nel rispetto dei programmi di lotta guidata dalla regione Campania, previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento.

Si possono eseguire irrigazioni di soccorso con sistemi a goccia.

È vietato l'uso di cascolanti.

Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell'andamento stagionale e delle diverse varietà, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.

Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua e dal vento fino alla fase di molitura.

Le olive devono essere molite entro 2 (due) giorni dalla raccolta.

La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti, è di 10 tonnellate /Ha.

La produzione massima di olive a pianta è di kg 50.

La resa massima delle olive in olio degli oliveti ricadenti nella zona di produzione di cui al precedente art. 3, non può superare il 18% espressa in chilogrammi.

Art. 6.

*Modalità di oleificazione e conservazione*

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Sannio Caudino - Telesino» DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente art. 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche di seguito indicate.

La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27°C; i tempi di gramolazione della pasta devono variare in funzione delle caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varietà e della maturazione delle olive al fine di ottenere oli con le caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche di seguito indicate. Comunque questa fase non deve superare il tempo complessivo di 40 minuti.

È vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione. È vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.

La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, con fondo conico e copertura ermetica, dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati ed asciutti con temperatura interna non inferiore a 15 ºC e non superiore a 22 ºC.

L'olio di oliva extravergine a Denominazione di origine protetta «Sannio Caudino - Telesino» all'atto del confezionamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche: colore: giallo/verde;

| Descrittore | Mediana* |
|---|---|
| Difetti | 0 |
| Fruttato di oliva | 2-5 |
| Amaro | 1-4 |
| Piccante | 1-4 |
| Mela | 1-4 |

*$CVr\% \leq 20$

Caratteristiche chimico-fisiche:

acidità libera max: < 0,50;

numero di perossidi: <=12 Meq/kg;

K 232: <=2,20;

polifenoli totali: >= 100 mg/kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui al regolamento CEE n. 2568/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7.

*Legame con l'ambiente*

La presenza dell'olivo nell'area è antichissima. Gli olivi, spesso secolari, rappresentano un legame con il passato, racchiudendo la storia di intere famiglie e borgate, cui l'olivo e l'olio hanno assicurato, nei momenti difficili, sostentamento.

Nel corso dei secoli gli olivicoltori della zona, che hanno sempre avuto la massima considerazione per questa coltura, hanno costantemente operato nella selezione delle varietà migliori e nell'affinamento delle tecniche di coltivazione ed estrazione. L'olio prodotto è pertanto la sintesi tra la tradizione e l'innovazione tecnologica, filtrata dalla capacità imprenditoriale e dal vincolo che lega le genti sannite all'olivo e all'olio.

La coltivazione dell'olivo nella regione è caratterizzata, oltre che dalle varietà presenti, anche dalle peculiari condizioni pedo-climatiche.

Il clima è quello temperato caldo della regione mediterranea, reso localmente ancor più mite ed uniforme dall'esposizione e dai rilievi montuosi, che tagliano la via ai venti del nord. Gli inverni non estremamente rigidi, temperati dall'apporto caldo delle correnti dalla terra di lavoro, e le estati non eccessivamente calde, alleviate dalle correnti fresche del Matese, hanno conferito alla zona nel suo complesso un clima particolarmente favorevole all'insediamento dell'olivo nel corso dei secoli. Le elevate temperature in corrispondenza del periodo più asciutto influenzano l'accumulo nell'oliva di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualità e la tipicità.

Le precipitazioni atmosferiche sono concentrate nel periodo autunno-inverno e variano in funzione dell'altitudine. La piovosità è di 800-900 mm/anno, le temperature raramente scendono al di sotto dello zero, con punte di - 4°C gradi; la media della temperatura annuale è di 16°C.

I terreni sono essenzialmente di natura alluvionale, con prevalenza di argille e sabbia mista ad elementi vulcanici, che ne costituiscono l'elemento unificante. La variabilità del substrato, argilloso o arenaceo, si rispecchia più sulle caratteristiche granulometriche che sul tipo di suolo. Infatti, la tessitura, che mediamente si presenta equilibrata nelle sue diverse frazioni granulometriche, a causa dei rimaneggiamenti provocati dall'alluvionamento dei materiali, non manca di presentarsi decisamente argillosa nel caso dei suoli sviluppati sulle tipiche rocce pelitiche, che caratterizzano alcune aree del territorio, oppure decisamente sabbiosa nei suoli sviluppati su substrati arenacei.

Art. 8.

*Struttura di controllo*

L'olio «Sannio Caudino - Telesino» DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.

Art. 9.

*Confezionamento ed etichettatura*

Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Sannio Caudino - Telesino» DOP compreso l'imbottigliamento e l'etichettatura, devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nell'art. 3 del presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo del prodotto e per evitare di alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.

L'olio extravergine di oliva deve essere commercializzato in bottiglie di vetro, porcellana, terracotta smaltata o recipienti in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5, sigillati e provvisti di etichetta.

*a)* Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della Denominazione di origine protetta «Sannio Caudino - Telesino» in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

*b)* Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la Denominazione di origine protetta il seguente logotipo: silouette (verde su fondo giallo) di un orcio dal profilo del tipico contenitore per l'olio, dalla ceramica artistica tradizionale di Cerreto Sannita e San Lorenzello. L'orcio è posizionato in alto a destra della

scritta verde «Sannio Caudino - Telesino D.O.P.». In alto a sinistra si contrappone un rametto di olivo di colore verde. Il tutto è raccolto in uno sfondo (giallo) dal profilo discontinuo in una cornice anch'essa discontinua (colore verde) aperta sul lato sinistro a far simbolicamente scorrere all'esterno il fondo giallo «olio». I colori di riferimento sono: giallo pantone 120U per il fondo; verde pantone 582 U per scritta ed immagini. Il carattere utilizzato Bodoni modificato nell'altezza (70%).

*c)* In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

*d)* È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

*e)* È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

*f)* Alla Denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse dalla Denominazione di origine protetta.

*g)* È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati o consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la Denominazione di origine protetta.

**05A05954**

---

DECRETO 13 giugno 2005.

**Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa» di Reggio Emilia in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»;

Visto sulla sopracitata richiesta di modifica il parere favorevole della Regione Emilia Romagna, trasmesso in data 1° settembre 2003;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 56 del 9 marzo 2005;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1971 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2005.

Art. 2.

1. I produttori e gli aventi diritto che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 2005, i vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», provenienti da vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante presso i competenti organi territoriali, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'elenco delle vigne «Reggiano», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2005, potranno essere iscritti a titolo provvisorio nell'elenco sopra citato, se a giudizio degli organi tecnici della Regione Emilia-Romagna, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui gli Enti prima citati non abbiano potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Reggiano», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

---

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);

«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);

«Reggiano» Rosso (anche frizzante);

«Reggiano» bianco spumante;

«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);

«Reggiano» Rosso novello.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

«Reggiano» Rosso:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Rosso novello:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio-Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:

Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Reggiano» Lambrusco 9,50% vol;

«Reggiano» Lambrusco novello 9,50% vol;

«Reggiano» Rosso 9,50% vol;

«Reggiano» Rosso novello 9,50% vol;

«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50% vol;

«Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura. È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Reggiano» Lambrusco 18 ton. per Ha;

«Reggiano» Lambrusco novello 18 ton. per Ha;

«Reggiano» Rosso 18 ton. per Ha;

«Reggiano» Rosso novello 18 ton. per Ha;

«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;

«Reggiano» Bianco spumante 18 ton. per Ha.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Reggiano».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti. Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:

colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato più o meno intenso;

rosso dal rubino al rosso intenso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

colore: rosato o rosso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:

spuma: vivace, evanescente;

colore: rosato o rosso;

odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;

sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;

acidità totale minima: 5,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
è consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Per le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

**05A05999**

---

DECRETO 13 giugno 2005.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».**

## IL DIRETTORE GENERALE
### PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 17 febbraio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005;

Considerato che il Consorzio di tutela del Prosciutto di Parma, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Parma Qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma 82/b-82/c con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogate con decreto 17 febbraio 2005, è ulteriormente prorogata a novanta giorni a far data dall'8 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005.

*Il direttore generale:* ABATE

**05A06069**

DECRETO 13 giugno 2005.

**Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele».**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 17 febbraio 2005 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Istituto Nord Est Qualità - INEQ» con decreto 11 marzo 2002 è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine «Prosciutto di San Daniele», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 marzo 2005, protocollo numero 62124;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 11 marzo 2002;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Istituto Nord Est Qualità - INEQ», con sede in San Daniele del Fruli (Udine), via Rodeano n. 71 con decreto 11 marzo 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreto 17 febbraio 2005, è ulteriormente prorogata di novanta giorni a far data dall'8 luglio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 11 marzo 2002.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A06070**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 8 giugno 2005.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Team System - Cooperativa a responsabilità limitata», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del legale rappresentante dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Team System - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torino (codice fiscale 07628890019) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Francesco Izzo nato a Catanzaro il 3 novembre 1997, domiciliato in Torino Via Palmieri n. 30 è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 8 giugno 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A06068**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 giugno 2005.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770 recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592 che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 7271 del 7 giugno 2005, dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Palermo, con la quale ha comunicato la causa ed il giorno del mancato funzionamento dell'Ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato Ufficio, ubicato in via Maggiore Toselli 132/134 - via Grado, 22 e viale Lazio, 117, avvenuto in data 6 giugno 2005 è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto la chiusura dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10 comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertata, in data 6 giugno 2005, la chiusura dell'Ufficio provinciale di Palermo, dell'Agenzia del territorio, i cui locali sono ubicati in via M. Toselli, 132/134, Viale Lazio, 117 e via Grado, 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 13 giugno 2005

*Il direttore regionale:* GIARRATANA

**05A06067**

## AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 6 aprile 2005.

**Appalti misti e requisiti di qualificazione.** (Determinazione n. 3/2005).

IL PRESIDENTE

*Considerato in fatto*

Sono pervenute a questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici alcune richieste di chiarimenti da parte di stazioni appaltanti in merito ai requisiti di qualificazione negli appalti misti. Al riguardo il Consiglio del-

l'Autorità, nell'adunanza del 6 aprile 2005, al fine di fornire indicazioni per un'interpretazione uniforme, ha adottato la seguente determinazione.

*Ritenuto in diritto*

Per appalto misto si intende quello in cui l'oggetto della procedura di aggiudicazione e del successivo contratto è costituito da prestazioni eterogenee, ascrivibili a settori assoggettati a differenti discipline pubblicistiche (lavori, servizi, forniture), sicché sorge il problema dell'individuazione della disciplina applicabile a seconda della qualificabilità dell'appalto stesso in termini di lavori, servizi o forniture.

A tal fine, con riferimento al settore dei lavori pubblici, deve richiamarsi l'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., ai sensi del quale «nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento».

Il parametro da utilizzare nell'individuare il regime giuridico proprio degli appalti a prestazioni eterogenee, di cui alla suddetta disposizione, è quello della prevalenza economica.

Con riferimento a tale disposizione, tuttavia, con procedura di infrazione n. 2001/2182 ex art. 226 del Trattato, la Commissione ha formulato alcuni rilievi circa la compatibilità della norma italiana in materia di contratti misti al diritto comunitario.

È stato rilevato, infatti, che all'individuazione dell'oggetto principale di un appalto misto concorrono, tra gli altri, non solo la rilevanza economica delle singole prestazioni, ma anche la connotazione dell'accessorietà o meno della componente lavori rispetto alle altre prestazioni e viceversa.

Nel recepire tale impostazione concettuale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Circolare n. 2316 del 18 dicembre 2003, in materia di «disciplina dei contratti misti negli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi», ha focalizzato il concetto di «oggetto principale del contratto» precisando che il criterio utilizzato dal legislatore comunitario mira ad identificare la natura propria dell'appalto, facendo perno su di un concetto di prevalenza della prestazione parziale intesa non tanto (e non solo) in senso economico, quanto piuttosto come prestazione che deve esprimere l'oggetto principale del contratto, definendo conseguentemente il carattere dell'appalto. La Circolare invita, altresì, le amministrazioni aggiudicatrici all'osservanza del criterio comunitario in esame, conformando allo stesso i futuri bandi di gara.

Successivamente nella Direttiva unificata n. 18/2004/CE - relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - con riferimento agli appalti misti (lavori con forniture e/o servizi), è stato precisato che (X considerando) l'appalto va definito di lavori se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione di lavori «anche se può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione dei lavori stessi»; tale precisazione va però letta con quanto previsto per l'appalto di servizi, laddove si precisa che se il contratto contiene lavori qualificabili accessori rispetto ai servizi, il contratto si definisce comunque di servizi. Il riferimento è dunque alla nozione di accessorietà dei lavori e non alla prevalenza economica. Ciò viene chiarito sempre nel X considerando della direttiva dove si afferma che sono accessori rispetto all'oggetto principale del contratto i lavori che «costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio». E, per ulteriore chiarezza, viene precisato anche che il fatto che detti lavori (accessori) facciano parte dell'appalto non può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori dell'appalto di servizi. Analogamente dispone l'art. 1, comma 2 della Direttiva.

Di conseguenza, al fine di rendere la normativa interna conforme al diritto comunitario, nel senso indicato, nel disegno di legge comunitaria 2004 (Disegno di legge C 5179 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004. Testo approvato dal Senato (S 2749) e trasmesso all'esame dell'assemblea della Camera dei Deputati [ndr La legge comunitaria 2004 è stata approvata il 13 aprile 2005]) è prevista l'introduzione nell'art. 2 sopra citato, del criterio dell'accessorietà così come inteso nel diritto comunitario.

Si prevede, infatti, la sostituzione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m., con il seguente testo «nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

Tale disposizione recepisce, dunque, le indicazioni della Direttiva n. 18/2004/CE, sebbene non contenga alcuna precisazione in ordine al significato da attribuire al criterio dell'«accessorietà», sicché per comprenderlo occorrerà fare riferimento a quanto disposto dalla Direttiva stessa.

Così alla luce delle modifiche normative *in itinere*, può osservarsi quanto segue:

la normativa sui lavori pubblici troverà applicazione qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento rispetto al valore dell'appalto;

la normativa *de qua*, ai sensi della nuova e futura versione dell'art. 2, comma 1, legge quadro, non sarà applicabile quando i lavori rivestono carattere accessorio ossia (ai sensi della direttiva n. 18/2004) quando «costituiscono solo una conseguenza eventuale o un completamento del servizio». Sicché troverà applicazione la normativa su servizi o forniture anche qualora i lavori, accessori nel senso appena esplicato, siano di valore economico superiore a questi ultimi. Ma ragionando al contrario, può altresì ammettersi l'applicazione della normativa sui lavori pubblici ove i lavori stessi «caratterizzino» l'appalto (in quanto costituenti

l'oggetto principale dello stesso) e (poiché la norma nulla dispone al riguardo), può aggiungersi, anche se di valore inferiore rispetto a quello di servizi e forniture.

La suddetta interpretazione dell'art. 2 (nella futura versione) sembra, peraltro, in linea con le pronunce dell'Autorità sull'argomento, la quale nell'atto di regolazione n. 5 del 31 gennaio 2001 e nelle determinazioni numeri 13 del 28 dicembre 1999 e 22 del 10 dicembre 2003, ha espresso avviso per cui nell'ordinamento italiano il criterio dell'accessorietà, contenuto nelle direttive comunitarie, è integrato con il criterio della prevalenza economica.

Conseguentemente (come precisato nelle citate pronunce dell'Autorità) la normativa in tema di lavori pubblici troverà applicazione in entrambi i seguenti casi:

1. in tutti i casi in cui l'oggetto del contratto sia sostanzialmente un lavoro pubblico, cioè quando la sua funzione, ossia il risultato che dallo stesso l'amministrazione pubblica intende conseguire è quello della realizzazione dell'opera pubblica; in tal caso, pur se sono previsti servizi o forniture, anche di valore economico prevalente, essi conservano una funzione meramente strumentale;

2. nei casi in cui la prestazione di lavori assuma rilievo prevalente e economico superiore al 50% del valore complessivo del contratto.

Occorre, inoltre, considerare che le previsioni comunitarie in materia di appalti misti e le conseguenti modifiche che saranno apportate all'art. 2, comma 1, della legge quadro, come illustrato in precedenza, devono coniugarsi con il regime di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici previsto nella legge quadro.

Al riguardo, sembra opportuno richiamare l'art. 8, comma 1, della legge n. 109/1994 e s.m. «(...) tutti i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati (...)»; così ai sensi del successivo comma 11-*septies* «nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo».

Quest'ultimo comma, introdotto dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 (c.d. Merloni *quater*) stabilisce, dunque, che nei contratti di forniture e servizi con lavori accessori, pur non disciplinati dalle norme della legge quadro sui lavori pubblici in ragione del peso della componente lavori inferiore al 50 per cento, ma anche (alla luce della direttiva n. 18/2004/CE e delle modifiche normative *in itinere* dell'art. 2, comma 1, legge n. 109/1994 e s.m.), in ragione dell'accessorietà degli stessi, rispetto a servizi e/o forniture, i lavori devono essere svolti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dell'art. 8 della stessa legge quadro.

Come precisato dall'Autorità nella determinazione n. 27 del 16 ottobre 2002, infatti, tale norma deve essere interpretata nel senso che nei contratti di fornitura e servizi, i lavori, ove previsti ed anche se accessori e di rilievo economico inferiore al 50% dell'importo dell'appalto, devono essere eseguiti esclusivamente da imprese in possesso di attestazione di qualificazione.

Si deroga, dunque, alla regola generale dell'art. 2, comma 1, della legge quadro, (anche nella futura versione): in tema di qualificazione, infatti, le regole della legge quadro si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture, e fatta salva per il resto l'applicazione della normativa relativa alla tipologia alla quale il contratto è riconducibile (forniture o servizi).

Si tratta peraltro di un'esigenza sempre più sentita in ordine a nuove tipologie contrattuali, come il global service e simili, spesso sottratti all'applicazione della legge quadro n. 109 del 1994.

Esigenza già evidenziata dall'Autorità, la quale con deliberazione n. 254 del 21 giugno 2001, esaminando un bando della Consip per la fornitura di servizi di global service immobiliare, ha ritenuto le clausole del relativo bando di gara compatibili solo con la prestazione di servizi e non anche con l'esecuzione di lavori pubblici, non essendo ivi previsto, *ex ante*, quale requisito di partecipazione alla gara il possesso della qualificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34, necessario invece per l'esecuzione di lavori (nella fattispecie di manutenzione).

La disposizione dell'art. 8, comma 1-*septies*, della legge n. 109/1994 e s.m., invece, dispone chiaramente l'obbligo di far eseguire i lavori esclusivamente a soggetti qualificati.

Conseguentemente deve ritenersi che nei bandi relativi ad appalti misti dovranno essere opportunamente evidenziate la categoria e la classifica, con i relativi importi, dei lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50 per cento, mentre i concorrenti dovranno dimostrare di essere in possesso della richiesta qualificazione, di importo e tipologia corrispondente a detti lavori.

Allo stesso modo, si ritiene che negli appalti misti debba trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ogni qualvolta la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi la soglia dei 20.658.276 di euro.

La disposizione in parola stabilisce infatti che «per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'art. 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'art. 10, comma 1-*quater*, della legge».

Conseguentemente, ove detta disposizione trovi applicazione negli appalti misti, come sopra precisato, il requisito di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dovrà essere comprovato con riferimento alla cifra d'affari in lavori, e non anche in servizi e/o forniture.

Sulla base delle suesposte considerazioni

Il Consiglio

Ritiene che:

nei contratti misti la normativa sui lavori pubblici trova applicazione quando i lavori costituiscono l'oggetto principale del contratto stesso, a prescindere dalla rilevanza economica;

le disposizioni della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. in materia di qualificazione si applicano ogni qualvolta l'appalto misto comprende l'esecuzione di lavori, a prescindere dal valore e dall'accessorietà degli stessi rispetto ai servizi o alle forniture;

nei bandi relativi ad appalti misti devono essere opportunamente evidenziate le categorie e le classifiche relative ai lavori da eseguire, ancorché accessori o di valore inferiore al 50 per cento dell'importo dell'appalto; i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso della qualificazione richiesta per l'esecuzione di detti lavori;

negli appalti misti, qualora la componente lavori, anche se accessoria o di valore inferiore a 50 per cento dell'appalto, superi la soglia dei 20.658.276 di euro, trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, per cui l'impresa concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, dovrà dimostrare di aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari in lavori non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; detto requisito di cui all'art. 18, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 è comprovato esclusivamente con riferimento alla cifra d'affari in lavori, e non anche in servizi e forniture.

Roma, 6 aprile 2005

*Il Presidente:* ROSSI BRIGANTE

**05A06113**

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 1° giugno 2005.

**Disposizioni concernenti il pagamento dello 0,5 per mille ai sensi dell'articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, come modificato dall'articolo 77, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le opere assoggettate alla procedura di VIA statale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1989, n. 349.**

*Ai soggetti proponenti istanze di valutazione d'impatto ambientale di progetti di opere di competenza statale.*

*A tutte le Regioni*

*Alle Province autonome di Trento e Bolzano*

Con la presente nota si chiariscono alcuni aspetti relativi agli adempimenti da porre in essere per l'assolvimento dell'onere sopra citato.

Facendo seguito alla circolare emanata da questa Amministrazione in data 18 ottobre 2004, Prot. DSA/2004/0022981, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004, che si intende qui integralmente trascritta, si specifica che, a seguito di pareri consultivi resi a questa Direzione dalla Avvocatura generale dello Stato, il contributo di cui all'art. 27 della legge n. 136/1999 è da considerarsi a tutti gli effetti, e con tutte le conseguenze che tale qualificazione importa, «tassa».

Infatti, secondo i consolidati principi dottrinari e giurisprudenziali, la tassa si definisce come «una particolare fattispecie di corrispettivo avente natura tributaria, caratterizzata dal fatto di avere come presupposto di fatto una domanda (volontaria o coattiva) di prestazione costituente un servizio pubblico istituzionale di un ente pubblico».

La qualificazione delle somme richieste in base all'art. 27, cit., come tassa non trova ostacolo nella circostanza che il credito sia vantato da una Amministrazione diversa da quella finanziaria e trova conferma nella pacifica circostanza che il pagamento dovuto non è soggetto a fatturazione, in coerenza con il principio secondo cui una tassa non può costituire presupposto di altro tributo.

Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni si ritiene che l'onere di cui all'art. 27, legge n. 136/1999, quale prestazione imposta *ex lege* in relazione all'espletamento di un pubblico servizio ed in adempimento dei generali doveri di solidarietà espresso dall'art. 53 Cost., è per sé stesso svincolato da rapporti di sinallagmaticità con l'espletamento della prestazione richiesta e, per la sua natura pubblicistica ed il suo carattere indisponibile, non è soggetta a forme di rinunzia, graduazione o riduzione.

Ne consegue che si ritiene che la quietanza dell'avvenuto assolvimento del contributo in questione vada presentata unitamente all'istanza di VIA, che determina, quindi, il momento di inizio del procedimento e in cui si perfeziona anche l'obbligo di corrispondere l'onere impositivo ai sensi dell'art. 27 legge 30 aprile 1999, n. 136.

Roma, 1° giugno 2005

*Il direttore generale per la salvaguardia ambientale*
AGRICOLA

**05A06126**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3132-XV.J(3902) del 1° giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Sfera Cales C10 (peso netto g 360);

Tonante Cales C70 (peso netto g 130);

Tonante Cales C80 (peso netto g 230);

Tonante Cales C100 (peso netto g 650);

Tonante Cales C120 (peso netto g 1050);

Bomba Cales C75/5R (peso netto g 250);

Bomba Cales C80/6R (peso netto g 315);

Bomba Cales C80/S (peso netto g 444);

Bomba Cales C80/SB (peso netto g 400);

Bomba Cales C80/12R/GN (peso netto g 390);

Bomba Cales C100/F (peso netto g 354);

Bomba Cales C100/GN (peso netto g 880);

Bomba Cales C120/GN (peso netto g 1110);

Bomba Cales C130/GN (peso netto g 1890);

Bomba Cales C130/C (peso netto g 1300);

Bomba Cales C160/2ST (peso netto g 1900);

Bomba Cales C160/3ST (peso netto g 2750);

Bomba Cales C210/GN (peso netto g 4200),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Monfreda Andrea, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Calvi Risorta (Caserta) - località Aia Vecchia, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.18235-XV.J(3679) del 1° giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati: M. 167 Magnum (denominazione originale M.A. 167), (peso netto g 1,6) e M. 168 Diablo (denominazione originale M.A. 168), (peso netto g 1,7), sono riconosciuti, su istanza del sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «C» dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.5620-XV.J(3540) del 1° giugno 2005, i manufatti esplosivi denominati:

Colonnelli bomba cilindrica A 6 cal. 90 (peso netto g 509);

Colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 130 (peso netto g 1300);

Colonnelli bomba cilindrica multicolore cal. 160 (peso netto g 1900);

Colonnelli sfera cal. 15 multicolore (peso netto g 1100),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Colonnelli Primo, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Nepi (Viterbo) - località Quarticciolo, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**05A06136**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 17 giugno 2005*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,2177 |
| Yen giapponese | 132,47 |
| Lira cipriota | 0,5738 |
| Corona ceca | 29,883 |
| Corona danese | 7,4452 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Lira Sterlina | 0,66780 |
| Fiorino ungherese | 247,89 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6962 |
| Lira maltese | 0,4293 |
| Zloty polacco | 4,0536 |
| Corona svedese | 9,2403 |
| Tallero sloveno | 239,43 |
| Corona slovacca | 38,315 |
| Franco svizzero | 1,5441 |
| Corona islandese | 79,31 |
| Corona norvegese | 7,8630 |
| Lev bulgaro | 1,9558 |
| Kuna croata | 7,3100 |
| Leu romeno | 36153 |
| Rublo russo | 34,7400 |
| Nuova lira turca | 1,6591 |
| Dollaro australiano | 1,5670 |
| Dollaro canadese | 1,5077 |
| Yuan cinese | 10,0783 |
| Dollaro di Hong Kong | 9,4665 |
| Rupia indonesiana | 11714,27 |
| Won sudcoreano | 1229,02 |
| Ringgit malese | 4,6283 |
| Dollaro neozelandese | 1,6991 |
| Peso filippino | 67,552 |
| Dollaro di Singapore | 2,0351 |
| Baht tailandese | 50,058 |
| Rand sudafricano | 8,1270 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**05A06278**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Conferimento di onorificenze al merito di Marina

Con decreto 7 giugno 2005, all'Ammiraglio Clark Vern, nato a Sioux City nello Iowa (USA), Chief of naval operations della USN, il 7 settembre 1944, è concessa una medaglia d'argento al merito di Marina, con la seguente motivazione: «Per l'apporto determinante fornito allo sviluppo ed alla valorizzazione di una preziosa rete di rapporti tra la Marina militare e la US Navy, che ha consentito una significativa crescita di interoperabilità tra le due Forze armate ed un utile scambio di idee ed approfondimenti tecnici volti a migliorarne le capacità operative. Durante l'operazione Enduring Freedom, nel periodo 2002-2004, ha perseguito, con intelligente azione di comando e tenace determinazione, l'efficace inserimento del dispositivo aeronavale italiano nell'ambito della coalizione globale contro il terrorismo e l'integrazione dei sistemi di comando e controllo delle unità navali italiane operanti nell'aerea di U.S. Central Command (Uscentcom). Nel corso del simposio regionale delle Marine del Mediterraneo e del Mar Nero, organizzato dalla Marina militare a Venezia dal 12 al 15 ottobre 2004, ha prontamente aderito e sostenuto l'iniziativa della Forza armata volta a creare un Virtual-Regional Maritime Traffic Centre (V-RMTC), intuendo da subito, quale profondo conoscitore dei problemi legati alla navigazione marittima, le potenzialità del progetto finalizzato a rendere il Mediterraneo ed il Mar Nero via di comunicazione stabile e sicura.

Con la propria determinata ed appassionata opera, sempre tesa ad ampliare e supportare le attività bilaterali e le iniziative della Marina militare nell'area Mediterranea, l'ammiraglio Clark ha contribuito in maniera sensibile allo sviluppo ed al progresso della Marina militare, esaltandone il lustro ed il decoro». — Territorio nazionale ed estero 2000-2005.

**05A06135**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per lo scioglimento della società «Edilizia Capezzuolo», in Castiglione della Pescaia

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa, scioglimento art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, della società cooperativa «Edilizia Capezzuolo», con sede in Castiglione della Pescaia, via Fratelli Cervi n. 19, costituita rogito notaio dott. Alfonso Antonio Di Giovanni in data 27 ottobre 1971 - repertorio n. 22895 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Grosseto - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**05A05928**

### Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Gruppo Dolphin Italia servizi logistici a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa «Gruppo Dolphin Italia servizi logistici a r.l.» in liquidazione, sede legale in Milano, via Cherasco n. 2, costituita per rogito notaio dott. Enrico Bellezza di Milano in data 28 luglio 1999, repertorio n. 20969, racc. n. 3093, BUSC n. 16904, codice fiscale 12881240159, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit n. 8 - 20124 Milano, tel 026792316 - fax 026792349, 20124, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

**05A06129**

### Provvedimenti di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 36030 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Linificio e Canapificio Nazionale S.p.a., con sede in Milano, unità di Fara Gera D'Adda (Bergamo), per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36031 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della I.C. Optics S.r.l., con sede in Gazzada Schianno (Varese), unità di Gazzada Schianno (Varese), per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36032 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Airex Società a responsabilità limitata, con sede in Robassomero (Torino), unità di Robassomero (Torino), per il periodo dal 20 dicembre 2004 al 17 dicembre 2005.

Con decreto n. 36033 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Roy Automotive Technology S.r.l., con sede in Montanaro (Torino), unità di Montanaro (Torino), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36034 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della FBM Hudson Italiana S.p.a., con sede in Terno D'Isola (Bergamo), unità di Terno D'Isola (Bergamo), per il periodo dal 24 gennaio 2005 al 23 gennaio 2006.

Con decreto n. 36035 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Omicron Manufacturing S.r.l., con sede in Rieti, unità di Rieti, per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36036 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Camef S.r.l., con sede in Fagagna (Udine), unità di Fagagna (Udine), per il periodo dal 9 settembre 2004 all'8 settembre 2005.

Con decreto n. 36037 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Dai Telecom S.p.a., con sede in Sgonico (Trieste), unità di Sgonico (Trieste), per il periodo dal 16 luglio 2004 al 15 luglio 2005.

Con decreto n. 36038 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Filatura Marchi Giovanni S.p.a., con sede in Biella, unità di Biella, per il periodo dal 7 febbraio 2005 al 6 febbraio 2006.

Con decreto n. 36039 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Omega Servizi S.r.l., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 15 dicembre 2004 al 14 dicembre 2005.

Con decreto n. 36040 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Kami S.p.a., con sede in Airasca (Torino), unità di Airasca (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 14 gennaio 2006.

Con decreto n. 36041 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della CIE Cablaggi Elettrici S.r.l., con sede in Sant'Agata De' Goti (Benevento), unità di Sant'Agata De' Goti (Benevento), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36042 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Fiat GM Powertrain Italia S.r.l., con sede in Torino, unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 30 agosto 2004 al 26 settembre 2004.

Con decreto n. 36043 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Società Per Azioni Meccanica Di Precisione S.p.a., con sede in Bologna, unità di Ascoli Piceno, Bologna, per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36044 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tirrena Macchine S.r.l., con sede in Massa, unità di Massa, per il periodo dal 13 dicembre 2004 al 12 dicembre 2005.

Con decreto n. 36045 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Nortel Networks S.p.a., con sede in Milano, unità di Palermo, per il periodo dal 16 agosto 2004 al 15 agosto 2005.

Con decreto n. 36046 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Double One S.p.a., con sede in Milano, unità di Bergamo, Cervignano del Friuli (Udine), Cinisello Balsamo (Milano), Gallarate (Varese), Genova, Milano, Pisa, San Martino Siccomario (Pavia), Torino, Verona, Villorba (Treviso), per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005.

Con decreto n. 36047 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Maglificio Irge S.p.a., con sede in Turbigo (Milano), unità di Turbigo (Milano), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36048 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Domenico Russo & figlio S.p.a., con sede in Benevento, unità di Benevento, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36049 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Filatura Paschetto S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 15 novembre 2004 al 14 novembre 2005.

Con decreto n. 36050 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Raffaele Alois e C. S.r.l., con sede in Caserta, unità di Caserta, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36051 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Unico La Farmacia Dei Farmacisti S.p.a., con sede in Lainate (Milano), unità di Novara, per il periodo dal 1° febbraio 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 36052 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Gamfior S.p.a., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 3 gennaio 2005 al 2 gennaio 2006.

Con decreto n. 36053 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. l, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Tectel S.r.l., con sede in Chatillon (Aosta), unità di Chatillon (Aosta), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36054 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Boglietti S.p.a., con sede in Ponderano (Biella), unità di Ponderano (Biella), per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

Con decreto n. 36055 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Mecof S.p.a., con sede in Belforte Monferrato (Alessandria), unità di Belforte Monferrato (Alessandria), per il periodo dal 10 gennaio 2005 al 9 gennaio 2006.

Con decreto n. 36056 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Emilio Di Mauro S.p.a., con sede in Cava De' Tirreni (Salerno), unità di Cava De' Tirreni (Salerno), per il periodo dal 18 gennaio 2005 al 17 gennaio 2006.

Con decreto n. 36057 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Gestind S.p.a., con sede in Bruzolo (Torino), unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 17 gennaio 2005 al 16 gennaio 2006.

Con decreto n. 36058 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale art. 1, comma 5, legge 23 luglio 1991, n. 223 della Metalmeccanica Val Di Sangro di F. Tonelli & C S.n.c., con sede in Lanciano (Chieti), unità di Atessa (Chieti), Paglieta (Chieti), per il periodo dal 9 dicembre 2003 al 9 aprile 2004.

Con decreto n. 36059 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale cessazione di attività della Lediberg S.p.a., con sede in San Paolo D'Argon (Bergamo), unità di Vicenza, per il periodo dal 31 gennaio 2005 al 30 gennaio 2006.

Con decreto n. 36060 del 6 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale art. 1, legge n. 223/1991 della Silia S.p.a., con sede in Pignataro Maggiore (Caserta), unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

**05A05922**

## Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36109 del 17 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 settembre 2005 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 6 settembre 2004 al 5 marzo 2005 della De Agostini professionale S.p.a., con sede in Novara, unità di Roma.

Con decreto n. 36111 del 17 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 30 settembre 2006 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1° ottobre 2004 al 31 marzo 2005 della Fratelli Spada S.p.a., con sede in Ciampino (Roma), unità di Ciampino (Roma).

Con decreto n. 36112 del 17 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 5 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 della Utet diffusione dal 1° gennaio 2005 Istituto geografico De Agostini S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino.

Con decreto n. 36113 del 17 maggio 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, per il periodo dal 5 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 5 maggio 2004 al 4 novembre 2004 e per il periodo dal 5 novembre 2004 al 31 dicembre 2004 della Utet diffusione dal 1º gennaio 2005 Istituto geografico De Agostini S.p.a., con sede in Torino, unità di Milano.

**05A06132**

### Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36105 del 12 maggio 2005, il decreto direttoriale n. 34863 del 5 ottobre 2004 è annullato limitatamente al periodo dal 1º gennaio 2005 al 31 marzo 2005; lo stesso decreto autorizza, per il medesimo periodo a fronte dell'accordo del 28 dicembre 2004, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale a favore dei lavoratori della Eporlux c/o FS Piemonte S.p.a., con sede in Cascinette D'Ivrea (Torino), unità di Asti, Alessandria, Cuneo, Novara, Torino e Vercelli.

**05A06133**

### Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 36103 del 12 maggio 2005, il decreto direttoriale n. 35393 del 3 gennaio 2005 è annullato limitatamente al periodo dal 1º dicembre 2004 al 31 ottobre 2005 per la ditta Società cooperativa Ariete S.r.l., con sede in Bari, unità di Napoli.

**05A06134**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

### Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Speck di Sauris»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Speck di Sauris» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione della richiesta e l'ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. «Speck e Prosciutto di Sauris», Sauris di Sotto, 88 - Sauris (UD), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

### PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «SPECK DI SAURIS»

Art. 1.

*Denominazione del prodotto*

1.1. L'indicazione geografica protetta - I.G.P. - «Speck di Sauris» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

2.1. Lo Speck di Sauris I.G.P. è ottenuto da una coscia di suino salata, affumicata e stagionata nel comune di Sauris per almeno 14 settimane per lo speck senza fesa, e per almeno 18 settimane per lo speck con fesa.

2.2. Un lato dello speck è ricoperto dalla cotenna, ripiegata ai bordi per effetto della lavorazione; la cotenna è di colore uniforme marrone-dorato di tonalità scura, priva di macchie; la parte magra visibile è di colore marrone-rossiccio di tonalità scura, orlata di bianco ai bordi in corrispondenza della porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.3. Lo Speck di Sauris I.G.P. intero senza fesa, ha peso compreso tra i 4,0 e i 6,5 chilogrammi; con fesa, il peso è compreso tra 4,0 e 8,0 chilogrammi. Esso può essere commercializzato intero, intero sottovuoto, sezionato in tranci e confezionato sottovuoto, ed eventualmente affettato e preconfezionato sottovuoto o in atmosfera modificata.

2.4. Lo Speck di Sauris I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, intenso ed uniforme, con la porzione grassa ben distribuita in modo omogeneo e continuativo in corrispondenza della cotenna e presente in leggere venature intermuscolari; il grasso è di colore bianco perlaceo o bianco-rosato.

2.5. Il profumo è delicato; il gusto è leggermente sapido, con una moderata nota di affumicato.

2.6. Lo Speck di Sauris I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | Umidità | | < 60 | Percentuale |
| B | Sale (cloruri/umidità) | > 7,5 | < 12 | Rapporto composizioni percentuali |
| C | Proteine | > 23.5 | < 29.5 | Percentuale |
| D | Nitrati | | < 150 | mg./kg. |
| E | Nitriti | | < 50 | mg./kg. |

Art. 3.

*Zona di produzione - Territorio delimitato*

3.1. Lo Speck di Sauris I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel comune di Sauris, nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3.2. Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del Speck di Sauris I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

Art. 4.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

*Metodi di ottenimento dello «Speck di Sauris»*

§ 1

*Materia prima*

1. La materia prima per la lavorazione dello Speck di Sauris I.G.P. è costituita da:

*a)* quartini posteriori freschi da spolpare e rifilare;

*b)* baffe di coscia posteriore suina fresca, ottenute da quartini posteriori freschi di cui al comma a), spolpati e rifilati alle condizioni indicate al § 2, comma 3.

2. L'approvvigionamento della materia prima deve avvenire entro quattro giorni dalla macellazione computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione.

3. La materia prima deve osservare i seguenti requisiti:

*a)* colore e caratteristiche della carne: colore rosso-rosato del magro, bianco candido del grasso; assenza di microemorragie o di ematomi; assenza di setole e macchie in cotenna;

*b)* ottenuta dalla macellazione di suini appartenenti alle classi EUR secondo la classificazione delle carcasse suine, prevista dalla normativa comunitaria vigente, descritta nella seguente tabella:

| Classe | Magro/Peso minimo (%) | Magro/Peso minimo (%) |
|---|---|---|
| E | 55 | 60 |
| U | 50 | 55 |
| R | 45 | 50 |

La materia prima non deve derivare dalla macellazione di verri e scrofe.

§ 2

*Spolpo e rifilatura*

1. La materia prima avente i requisiti di cui al § 1 è lavorata entro quattro giorni calcolati a partire dalle ore 24 del giorno di approvvigionamento purché sia garantito il mantenimento della temperatura fra − 1 e + 7 °C.

2. La materia prima viene spolpata e rifilata per ottenere la porzione di coscia (baffa) destinata alla lavorazione.

3. Lo spolpo e la rifilatura prevedono il taglio e la rimozione della parte distale alta (zampino), la riduzione dell'osso dell'anca e l'asportazione del filetto, dell'osso del femore, dello stinco, della cartilagine dell'anca e del grasso sotto fesa (muscolo *Semimembranosus*). Si esegue quindi la rifilatura della parte inferiore con un taglio arrotondato e netto, perpendicolare all'articolazione mediale dell'anca. La fesa (muscolo *Semimembranosus*) è asportata per la produzione di speck senza fesa; per la produzione di speck con fesa è mantenuta. Al taglio esterno i muscoli sono sezionati trasversalmente; inoltre le nervature devono rimanere indenni dopo la rimozione del femore.

4. La singola baffa rifilata deve avere peso superiore a kg 6,5 per gli speck senza fesa e a kg 7,5 per gli speck con fesa.

§ 3

*Fasi e metodi di lavorazione*

1. Le fasi attraverso le quali è eseguita la lavorazione dello Speck di Sauris I.G.P. sono le seguenti:

*a)* salagione

*b)* riposo

*c)* affumicatura

*d)* post-affumicatura

*e)* stagionatura

Sono esplicitamente vietate operazioni di zangolatura e siringatura.

2. Salagione: entro il termine di un giorno calcolato a partire dalla ore 24 del giorno in cui è avvenuta la rifilatura, le baffe sono poste su un piano orizzontale per procedere alla salagione.

Per la salagione viene utilizzata la concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; in questa fase è inoltre ammessa l'utilizzazione di nitrati, secondo la normativa vigente. La concia è composta come segue:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|---|---|---|
| Sale marino | 0 | 99.5 |
| Salgemma | 0 | 99.5 |
| Pepe | 0.1 | 2.0 |
| Aglio | 0.1 | 1.0 |

La salatura ha luogo mediante aspersione di ogni singola baffa con la concia in modo che la stessa si distribuisca uniformemente sulla superficie della baffa priva della cotenna. Le baffe salate, mantenute su un piano orizzontale, sono quindi introdotte in una cella frigorifera a condizioni di umidità relativa compresa tra 75 e 98% e temperatura tra 1 a 5 °C.

La salagione avviene in due fasi e si conclude entro 8 giorni dall'inizio della lavorazione calcolati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura.

Al termine della prima fase le baffe, estratte dalla cella, vengono massaggiate e nuovamente asperse con la concia sopradescritta. Successivamente, le baffe vengono riposte in cella frigorifera alle medesime condizioni sopraindicate.

3. Riposo: al termine della salagione, le baffe vengono immesse in una cella a condizioni di umidità relativa tra il 50 e il 90% e temperatura da 1 a 8 °C, per l'esecuzione della fase di riposo, che si protrae per una durata variabile da 3 a 9 giorni calcolati a partire dalle ore 24 del giorno di fine salagione.

4. Affumicatura: ultimato il riposo le baffe sono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legno di faggio in caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento dell'apposito locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. L'operazione di affumicatura ha una durata varibile tra le 80 e le 170 ore, nel corso delle quali viene mantenuta la combustione per un periodo complessivo di durata compresa tra le 40 e le 100 ore. L'ambiente di affumicatura è mantenuto a temperatura compresa tra 15 e 22 °C e umidità relativa variabile tra 50 e 90%. Per la produzione di fumo è vietata la combustione di segatura e di legno di essenza diversa dal faggio.

5. Post-affumicatura: al termine delle operazioni di affumicatura le baffe sono riposte in celle di post-affumicatura, a una temperatura variabile tra 16 e 20 °C e umidità relativa variabile tra 50 e 80% per un periodo massimo di 14 giorni calcolati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.

§ 4

*Apposizione del timbro*

1. Il produttore, prima dell'operazione di appendimento, appone sulle baffe il timbro dell'I.G.P., consistente in un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) e anno della data di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza.

2. Il timbro dell'I.G.P. è costituito dalle forme seguenti:
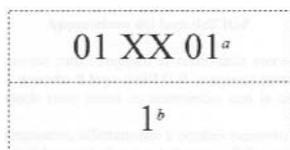
Legenda:

*a* - Data inizio salagione (gg mm aa)

*b* - Indicazione macello di provenienza

§ 5

*Stagionatura*

Stagionatura: al termine della fase di post-affumicatura, gli speck appesi in verticale, sono pronti per la stagionatura; preliminarmente, viene applicato sulle fessurazioni originatesi durante le fasi precedenti uno strato di impasto avente la seguente composizione:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|---|---|---|
| Sugna suina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60 | 80 |
| Farina di cereali. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 25 |
| Sale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 1 |
| Pepe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 | 30 |

Gli speck sono quindi collocati nei saloni dove ha luogo la stagionatura. La stagionatura avviene in ambienti muniti di finestre per consentire sia la ventilazione che il ricambio dell'aria, in condizioni di temperatura compresa tra i 15 e i 20 °C e di umidità relativa variabile tra il 50 ed il 90%. Tali locali devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termo-igrometriche sopraccitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.

La stagionatura ha la durata minima di 14 settimane per lo speck senza fesa e di 18 settimane per quello con fesa, computata a partire dalle ore 24 del giorno di inizio salagione.

Al termine della stagionatura gli speck sono sottoposti a lavaggio con getti d'acqua a pressione che consentono la rimozione delle muffe prodottesi naturalmente nelle condizioni ambientali della stagionatura.

§ 6

*Apposizione del logo dell'I.G.P.*

1. Sugli speck che presentano tutti i requisiti di conformità secondo le prescrizioni del presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna. Tali speck sono messi in commercio con la designazione Speck di Sauris I.G.P.

2. Le operazioni di sezionamento, affettamento e confezionamento dello Speck di Sauris I.G.P. sono effettuate in laboratori situati nel comune di Sauris, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare le caratteristiche del prodotto.

3. Lo Speck di Sauris I.G.P. può essere confezionato nelle forme decritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 8.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

Il territorio del comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 metri sul livello del mare; è circondato da montagne di altezza superiore ai 2.000 metri, andando a costituire una tipica conca. La vallata è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie. Lo Speck di Sauris I.G.P. possiede un forte legame con l'ambiente nel quale viene ottenuto. La zona presenta caratteristiche climatiche peculiari rispetto a quanto esiste nel territorio della Carnia a cui appartiene. A Sauris, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra −2 °C e +4 °C, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12 °C e 18 °C. La ventilazione è costante tutto l'anno. Il bacino artificiale, realizzato nel 1948, influisce nella formazione di brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, adatte a determinare una parziale disidratazione durante la stagionatura degli speck. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano il raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche dello Speck di Sauris I.G.P. quali il sapore e l'odore. Oltre ai fattori naturali, l'intervento dell'uomo per la produzione dello Speck di Sauris I.G.P. influenza in modo determinante la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione dello Speck di Sauris I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare attraverso l'affumicatura le cosce suine. Nel secolo XIII, in questa zona si insediarono genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo mantenere le usanze e le peculiarità durante lo scorrere del tempo fino a oggi. Emerge nell'ambito del processo di produzione dello Speck di Sauris I.G.P. il metodo dell'affumicatura, eseguita con l'uso esclusivo di legno di faggio proveniente dai boschi della vallata, che veniva e viene tutt'oggi impiegato con le stesse modalità proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali. Si tratta di un prodotto di montagna legato alla fragile economia della sopravvivenza che ha caratterizzato la storia di questo territorio. In particolare, si vuole ricordare come la sapiente utilizzazione dell'affumicatura assicurava nel passato la conservazione di una fonte indispensabile per l'alimentazione mentre oggi è elemento qualificante e peculiare del processo di produzione dello Speck di Sauris I.G.P. A testimonianza dell'importanza del fattore umano nell'ottenimento dello Speck di Sauris I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella mitteleuropea che utilizza l'affumicatura per la produzione di speck e quella mediterranea che utilizza il sale. Da una produzione familiare, a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo. La produzione dello Speck di Sauris I.G.P. comincia con l'arrivo dalla Carinzia delle popolazioni germaniche 800 anni fa. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuata fino a oggi.

Se profumo delicato e gusto leggermente sapido, con una moderata nota di affumicato, rappresentano tratti innegabili legati all'origine, l'intero percorso storico ed economico della conca di Sauris, salda gli elementi umani attorno allo Speck di Sauris I.G.P., prodotto principe della lavorazione completa e complessa della carne di maiale, evolutasi in ragione della stessa evoluzione sociale, economica e ambientale del territorio e della popolazione che lo abita.

Art. 7.

*Organismo di controllo*

Il prodotto a indicazione geografica protetta «Speck di Sauris», per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

*Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto*

8.1. La designazione dell'indicazione geografica protetta «Speck di Sauris» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.2. Il logo dell'indicazione geografica protetta previsto dal disciplinare è costituito così:

*Logo a colori*

*Logo per timbro a fuoco*

8.3. Il logo dell'I.G.P. rappresenta in forma stilizzata un profilo montano di colore bianco sopra la scritta Sauris (Carattere: Goudy - Extra Bold; Colore: Pantone 109) al di sotto della quale vi è la rappresentazione stilizzata di due onde riferite all'esistente lago di Sauris (Colore: Pantone 3255). Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (Colore: Pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (Colore: Pantone 354).

8.4. Il logo dell'I.G.P. è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni e vesti grafiche e per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro — calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio — non sia inferiore al 5% e superiore al 10% della superficie totale della veste grafica.

8.5. L'apposizione sulla medesima veste grafica del logo comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1726/98 e successive modificazioni è facoltativa ed avviene comunque in osservanza delle corrispondenti prescrizioni d'impiego.

Art. 9.

*Commercializzazione prodotti trasformati*

9.1. I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Speck di Sauris», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a indicazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto ad indicazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) n. 2081/92.

**05A05941**

## Proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Prosciutto di Sauris» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dall'Associazione temporanea tra imprese per la presentazione della richiesta e l'ottenimento del riconoscimento delle I.G.P. Speck e Prosciutto di Sauris, Sauris di Sotto, 88 - Sauris (Udine), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

---

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PROSCIUTTO DI SAURIS»

Art. 1.

*Denominazione del prodotto*

1.1. L'indicazione geografica protetta - I.G.P. - «Prosciutto di Sauris» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

*Descrizione del prodotto*

2.1. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è un prosciutto crudo salato, affumicato e stagionato nel comune di Sauris per almeno dieci mesi.

2.2. Al completamento della stagionatura il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. si presenta intero, con osso e privo della parte distale (zampino).

2.3. La superficie esterna è interamente ricoperta dalla cotenna, ad eccezione del lato interno, originariamente oggetto di sezionamento. La cotenna è di colore uniforme noce-dorato, con sfumature arancioni, priva di tracce ed ematomi o di un eccessivo reticolo venoso superficiale. La parte magra visibile è di colore rosso scuro, profilata di bianco nella porzione adiposa visibile. La consistenza è soda ed elastica, anche nella sezione verticale del taglio.

2.4. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. intero con osso ha peso non inferiore a kg 7,5. Esso può essere commercializzato intero con osso, disossato o disossato e sezionato in tranci, ed affettato e preconfezionato; se disossato o sezionato in tranci è confezionato sotto vuoto, se affettato e preconfezionato è confezionato sotto vuoto od in atmosfera modificata.

2.5. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. presenta al taglio il colore rosso-rosato del magro, con la porzione grassa suddivisa in leggere venature interne ed una aliquota periferica generalmente collocata tra il magro e la cotenna. Il grasso è di colore bianco candido o bianco-rosato.

2.6. Il profumo è delicato ed il gusto è dolce, con una garbata nota di affumicato.

2.7. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P., al momento dell'immissione al consumo, presenta le seguenti caratteristiche fisico-chimiche:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | Umidità | | < 64 | Percentuale |
| b | Sale (cloruri)/umidità | > 7,2 | < 11,2 | Rapporto composizioni percentuali |
| c | Proteine | > 24 | < 30 | Percentuale |

Art. 3.
*Zona di produzione - Territorio delimitato*

3.1. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è ottenuto esclusivamente nel comune di Sauris, nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

3.2. Gli stabilimenti che possono eseguire le elaborazioni previste dal presente disciplinare sono ubicati ad un'altitudine non inferiore a 1.000 metri s.l.m., ove esiste un equilibrato microclima dovuto alla conformazione orografica a catino della valle e all'orientamento lungo la direttrice est-ovest che favorisce, con una ventilazione costante nel tempo ed una giusta esposizione, la presenza di una bassa variabilità climatica durante l'anno. Tale microclima, reso possibile dalla presenza di un vasto bacino artificiale situato a 900 metri s.l.m., permette la parziale disidratazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. e lo sviluppo di muffe superficiali indispensabili alla maturazione e alla caratterizzazione organolettica del prodotto.

Art. 4.
*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna delle fasi gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, degli allevatori, macellatori, sezionatori, trasformatori, confezionatori e affettatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, sia fisiche che giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.
*Metodi di ottenimento del «Prosciutto di Sauris»*

§ 1
*Materia prima*

La materia prima utilizzata per la preparazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. è costituita da cosce suine fresche ottenute da suini nati, allevati e macellati nel territorio delle seguenti regioni italiane: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Ai fini previsti dal presente disciplinare, possono essere utilizzati:

*a)* suini delle razze tradizionali Large White italiana e Landrace italiana, così come migliorate dal Libro genealogico italiano, o figli di verri delle stesse razze;

*b)* suini figli di verri di razza Duroc italiana, così come migliorata dal Libro genealogico italiano;

*c)* suini figli di verri di altre razze ovvero di verri ibridi purché provengano da schemi di selezione o incrocio attuati con finalità non incompatibili con quelle del Libro genealogico italiano per la produzione del suino pesante.

Non sono in ogni caso ammessi:

*a)* suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento al gene responsabile della sensibilità agli stress [PSS (Porcine Stress Sindrome; sindrome dello stress suino)];

*b)* tipi genetici ed animali comunque ritenuti non conformi ai finì del presente disciplinare;

*c)* animali in purezza delle razze Landrace belga, Hampshire, Pietrain, Duroc e Spotted Poland.

Ai sensi del presente disciplinare le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate ad ottenere un suino pesante tradizionale, obiettivo che deve essere perseguito nel tempo attraverso moderati accrescimenti giornalieri ed un'alimentazione conforme alla disciplina generale in vigore.

I suini sono avviati alla macellazione non prima che sia trascorso il nono mese e non dopo che sia trascorso il quindicesimo mese dalla nascita. Il loro stato sanitario deve essere ottimo e come tale attestato dalla competente autorità sanitaria; ai fini del presente disciplinare dalla macellazione è escluso l'impiego di verri e scrofe, di carcasse non perfettamente dissanguate ovvero caratterizzate dalla presenza di miopatie conclamate [PSE (Pale, Soft, Exudative; pallida, soffice, essudativa) e DFD (Dark, Firm, Dry; scura, rigida, secca)] o di postumi evidenti di processi flogistici e traumatici.

Il peso medio della singola partita (peso vivo) inviata alla macellazione deve corrispondere a kg 160, più o meno 10% e, quindi, deve essere ricompreso nell'intervallo corrente tra kg 144 e kg 176.

Le carcasse ottenute dalla macellazione devono essere classificate come pesanti nelle forme previste dal regolamento (CEE) n. 3220/84, dalla decisione della Commissione 2001/468/CE dell'8 giugno 2001 e dal decreto ministeriale 11 luglio 2002 e mediamente caratterizzate dalle classi centrali del sistema ufficiale di valutazione della carnosità.

Il macellatore è responsabile della corrispondenza qualitativa e di origine dei tagli. Il certificato del macello che, a tale scopo, accompagna ciascuna partita di materia prima e ne attesta la conformità ai fini del presente disciplinare deve essere conservato dal produttore. I relativi controlli vengono effettuati direttamente dalla struttura di controllo indicata nel successivo art. 7.

Per la produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. la singola coscia deve rispettare i seguenti requisiti:

*a)* deve avere peso superiore a kg 11;

*b)* dalla macellazione alla consegna non devono essere trascorsi più di tre giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di macellazione;

*c)* colore del magro: rosso-rosato, privo di microemorragie o di ematomi;

*d)* grasso:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a | Colore | Bianco | | |
| b | Superficie | Liscia e compatta | | |
| c | Spessore | > a 1,5 cm | < a 4 cm | Misurati verticalmente nella parte esterna della coscia, cotenna compresa, in corrispondenza della testa del femore |

*e)* rifilatura: per la preparazione delle cosce si procede sezionando dall'avanti all'indietro nella parte superiore, per un terzo della fascia alta, nel terzo inferiore del gluteo mediano, nel terzo superiore del gluteo superficiale, nella metà circa del lungo vasto e nella parte superiore del semimembranoso, con un taglio ad arco; il taglio deve essere arrotondato e netto, perpendicolare all'anca e, in armoniosa proporzione al peso della coscia, ribassato al centro della stessa da 5 a 9 centimetri, così come dai 6 ai 10 centimetri dalla testa del femore; nella parte mediale si disarticola l'articolazione coscio-femorale e si sezionano i muscoli trasversalmente, seguendo la linea seguita per il taglio esterno.

§ 2
*Prime procedure di lavorazione delle cosce fresche: salatura*

1. Le cosce suine fresche devono essere lavorate entro il giorno successivo la consegna, previa eventuale sosta in una cella di refrigerazione a temperatura compresa tra − 1 e + 7 °C.

2. Per la salagione viene utilizzata una concia consistente in una miscela di sale marino o salgemma o una miscela dei due, associata a pepe ed aglio; non è consentito l'uso di conservanti. La concia è composta come segue:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|---|---|---|
| Sale marino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 99,5 |
| Salgemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 0 | 99,5 |

| | | |
|---|---|---|
| Pepe | 0,1 | 1,0 |
| Aglio | 0,1 | 0,5 |

3. Le cosce vengono eventualmente rifilate per correggere possibili imperfezioni del sezionamento e, poste su un piano orizzontale, vengono subito salate; la salatura consiste nell'aspersione della singola coscia con la concia, in modo che la stessa si depositi sia sulla cotenna che sulla porzione priva di cotenna del lato interno della coscia. Prima dell'aspersione con la concia, le cosce sono soggette a massaggi e sfregamenti, finalizzati a preordinare le migliori condizioni per una omogenea penetrazione della stessa.

4. Le cosce salate sono riposte in celle frigorifere dove sono mantenute in condizioni di temperatura variabile da 1 a 5 °C e umidità relativa compresa tra 75 e 98%.

5. La salagione avviene in tre fasi e si conclude entro ventuno giorni dall'inizio della prima salatura computati a partire dalle ore 24 del giorno di prima salatura. Al termine della prima e della seconda fase le cosce, estratte dalla cella, sono massaggiate, asperse con la concia di cui al punto 2 e riposte nuovamente nella cella alle condizioni indicate al punto 4.

6. Ai termine della salagione le cosce vengono estratte dalla cella, ripulite del sale e nuovamente massaggiate; esse vengono toelettate rifilando le eventuali eccedenze carnee superficiali prodottesi nel corso della salagione e tagliando la porzione residua dell'articolazione mediale dell'anca che emerge dalla massa carnosa per effetto del sopravvenuto calo-peso; l'operazione di toelettatura deve essere eseguita prima dell'affumicatura.

§ 3
*Apposizione del timbro*

1. Prima dell'operazione di affumicatura su ogni singola coscia viene apposto il timbro dell'I.G.P., consistente in un timbro a inchiostro indelebile o a fuoco recante l'indicazione di giorno, mese (in numeri romani) ed anno di inizio della lavorazione e l'indicazione del macello di provenienza.

2. Dopo la salagione sulle cosce munite del timbro è apposto il laccio con il quale saranno successivamente appese sul piano verticale.

3. Il timbro dell'I.G.P. è costituito dalle forme seguenti:
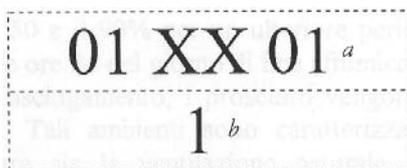
Legenda:

*a* - Data inizio salagione (gg mm aa).

*b* - Indicazione macello di provenienza.

§ 4
*Fasi di lavorazione successive all'apposizione del timbro*

1. Le fasi di lavorazione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., successive alla salagione sono le seguenti:

pre-riposo;

riposo,

affumicatura;

asciugamento;

stagionatura.

2. Pre-riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 1 e 5 °C e di umidità relativa compresa tra 50 e 90%, per un periodo variabile da dieci a venti giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

3. Riposo: le cosce sono poste in una cella a condizioni di temperatura comprese tra 2 e 7 °C e di umidità relativa compresa tra 50 e 90% per un periodo di almeno sessanta giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di inizio della fase.

4. Affumicatura: ultimata la fase del riposo, le cosce vengono collocate in appositi ambienti dove ha luogo l'affumicatura. Il fumo è prodotto dalla combustione di legna di faggio in speciali caminetti collocati all'esterno dell'ambiente di affumicatura ed è convogliato in canalizzazioni che lo distribuiscono attraverso il pavimento del locale. I locali devono essere muniti di camini per l'uscita del fumo. Il procedimento di affumicatura ha una durata complessiva massima di 72 ore, nel corso delle quali il fumo viene immesso nei locali per un tempo non superiore alle 60 ore complessive. La sala di affumicatura è mantenuta a temperatura compresa tra 15 e 20 °C e umidità relativa variabile tra il 50 e il 90%. Per la produzione del fumo è vietata la combustione di segatura o di legno di essenza diversa dal faggio.

5. Asciugamento: ultimata l'affiimicatura, il prodotto viene mantenuto negli stessi locali o in locali diversi a temperature comprese tra 15 e 20 °C, in condizioni di umidità relativa variabile tra il 50 e il 90% per un ulteriore periodo non superiore a quattordici giorni computati a partire dalle ore 24 del giorno di fine affumicatura.

6. Stagionatura: dopo l'asciugamento, i prosciutti vengono trasferiti nei saloni dove ha luogo la stagionatura. Tali ambienti sono caratterizzati dalla presenza di finestre, finalizzate ad assicurare sia la ventilazione naturale che il ricambio dell'aria. La stagionatura avviene a condizioni di temperature comprese tra i 16 ed i 22 °C, con umidità relativa compresa tra 50 e 90%. I saloni di stagionatura devono essere muniti di attrezzature idonee a mantenere il giusto equilibrio e le caratteristiche termoigrometriche sopraccitate proprie dell'ambiente tenendo conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione. Nel corso della stagionatura i prosciutti sono sottoposti alle seguenti operazioni:

*a)* stuccatura: la stuccatura si esegue mediante l'applicazione sulle fessurazioni originatesi durante la fase di asciugatura di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|---|---|---|
| Sugna suina | 60 | 80 |
| Farina di cereali | 0 | 25 |
| Sale | 1 | 1 |
| Pepe | 1 | 30 |

*b)* lavaggio: eseguito prima di ogni sugnatura, mediante l'impiego di acqua applicata a pressione per ripulire la porzione superficiale del prosciutto;

*c)* sugnatura: la sugnatura si esegue durante la stagionatura mediante l'applicazione sulla porzione superficiale priva di cotenna di uno strato di impasto avente la seguente composizione:

| Componente | Minimo % | Massimo % |
|---|---|---|
| Sugna suina | 60 | 75 |
| Farina di cereali | 20 | 30 |
| Sale | 1 | 1 |
| Pepe | 0 | 15 |

Dopo la sugnatura, i prosciutti vengono nuovamente riposti a stagionare.

La stagionatura termina alla concorrenza di un periodo minimo di dieci mesi, computati aggiungendo al giorno di prima salatura dieci periodi omogenei di trenta giorni.

§ 5
*Apposizione del logo*

1. Sui prosciutti che presentano i requisiti di conformità previsti dal presente disciplinare è apposto il logo dell'I.G.P. mediante timbro a fuoco riprodotto sulla cotenna; tali prosciutti sono messi in commercio con la designazione «Prosciutto di Sauris» I.G.P.

2. Le operazioni di disossatura, sezionamento, affettamento e confezionamento del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. sono effettuate in laboratori situati nel Comune di Sauris, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare le caratteristiche del prodotto.

3. Il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. può essere successivamente confezionato nelle forme descritte all'art. 2. Ogni singola confezione deve recare il logo dell'I.G.P. come descritto all'art. 8.

Art. 6.

*Legame con l'ambiente*

Il territorio del comune di Sauris è posto nella parte occidentale delle Alpi Carniche, a un'altezza superiore ai 900 m sul livello del mare ed è costituito da una tipica conca circondata da montagne alte oltre i 2.000 m. L'ambiente nel quale viene ottenuto caratterizza fortemente il «Prosciutto di Sauris» I.G.P. Rispetto al territorio della Carnia a cui appartiene, Sauris presenta caratteristiche climatiche peculiari. Nella zona, infatti, ci sono precipitazioni piovose inferiori ai 1.600 mm che invece costituiscono le medie della Carnia. La conformazione orografica e l'esposizione consentono una bassa variabilità climatica con rare giornate di freddo intenso durante l'inverno, in cui le temperature medie sono comprese fra − 2 °C e + 4 °C, e ancor più rare giornate estive di caldo afoso, in cui le temperature medie sono comprese fra 12 °C e 18 °C. La ventilazione è costante tutto l'anno. La parziale disidratazione dei prosciutti durante la stagionatura è determinata dalle brezze che spirano verso monte di giorno e nella direzione contraria durante la notte, influenzate dal bacino artificiale presente nella valle e realizzato nel 1948. Le condizioni igroscopiche create dal microclima tipico della valle di Sauris, favoriscono lo sviluppo sulla superficie del prodotto, di muffe che assicurano il raggiungimento delle caratteristiche organolettiche tipiche del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. quali il sapore e l'odore. La vallata di Sauris è quasi interamente ricoperta da boschi di conifere e di latifoglie; fra queste assume particolare importanza la presenza del faggio fra le specie autoctone, che grazie al basso contenuto di resine e alla larga diffusione è utilizzato da sempre per l'affumicatura.

Ai fattori naturali, si somma l'intervento dell'uomo per la produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., che influenza, in modo determinante, la sua qualità e la sua reputazione. La tecnica di produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., infatti, è legata alla tradizione delle popolazioni germaniche di lavorare e conservare, attraverso l'affumicatura, la carne e le cosce suine. In questa vallata, si insediarono, nel secolo XIII, genti provenienti dalla Carinzia e dal Tirolo che hanno saputo usare e mantenere le usanze, durante i secoli.

Emerge nell'ambito del processo di produzione del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. il metodo dell'affumicatura che veniva e viene tutt'oggi effettuata con le stesse modalità, proprio per assicurare al prodotto le caratteristiche inconfondibili per le quali è conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei confini regionali e nazionali.

A testimonianza dell'importanza del fattore umano, nell'ottenimento del «Prosciutto di Sauris» I.G.P., si ricorda come tale prodotto sia il risultato dell'incontro di due popolazioni e, quindi, di due culture e di due tradizioni agroalimentari. Quella friulana che utilizza il sale per la produzione di prosciutto; quella germanica che utilizza l'affumicatura. La produzione fu dapprima familiare e la vendita del «Prosciutto di Sauris» I.G.P. avveniva nella fiera di San Martino dell'11 novembre, dove veniva portato a piedi e barattato. A partire dalla fine della Seconda guerra mondiale, compaiono laboratori artigianali prima e industriali dopo, che continuano l'attività gettando le basi del definitivo successo di questo prodotto che è continuata fino a oggi.

Art. 7.

*Organismo di controllo*

Il prosciutto a indicazione geografica protetta «Prosciutto di Sauris», per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare, sarà controllato da una struttura autorizzata, in conformità all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

*Elementi idonei a designare e ad etichettare il prodotto*

8.1. La designazione dell'indicazione geografica protetta ««Prosciutto di Sauris»» è intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta; essa deve essere immediatamente seguita dalla menzione «Indicazione geografica protetta» e/o dalla sigla I.G.P. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore.

8.2. Il logo dell'indicazione geografica protetta previsto dal disciplinare è costituito così:

*Logo a colori*

*Logo per timbro a fuoco*

8.3. Il logo dell'I.G.P. rappresenta in forma stilizzata un profilo montano di colore bianco sopra la scritta Sauris (Carattere: Goudy - Extra bold; colore: pantone 109) al di sotto della quale vi è la rappresentazione stilizzata di due onde riferite all'esistente lago di Sauris (colore: pantone 3255); sul lato destro compaiono due abeti stilizzati (colore: pantone 354). Quanto descritto è racchiuso all'interno di un ovale blu (colore: pantone Reflex Blue) contornato da un bordo verde (colore: pantone 354).

8.4. Il logo dell'I.G.P. è obbligatoriamente riprodotto su etichette, confezioni, vesti grafiche e per tutti i prodotti confezionati, con la prescrizione che il relativo ingombro, calcolato rapportando alla superficie di un rettangolo corrispondente all'altezza ed alla lunghezza complessive del marchio, non sia inferiore al 5% e superiore al 10% della superficie totale della veste grafica.

8.5. L'apposizione sulla medesima veste grafica del logo comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1726/98 e successive modificazioni è facoltativa ed avviene comunque in osservanza delle corrispondenti prescrizioni d'impiego.

Art. 9.

*Commercializzazione prodotti trasformati*

9.1. I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la I.G.P. «Prosciutto di Sauris», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a indicazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto ad indicazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento CEE n. 2081/92.

**05A05942**

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

### Consultazione pubblica, ai sensi dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259/2003), riguardante la sperimentazione di un servizio innovativo ed evoluto con l'impiego della numerazione per servizi di comunicazione mobile e personale 30X.

Si rende noto che ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è indetta la consultazione pubblica riguardante la sperimentazione di un servizio innovativo ed evoluto con l'impiego della numerazione per servizi di comunicazione mobile e personale 30X.

L'esposizione dei contenuti della consultazione, l'invito a formulare osservazioni, i dati riguardanti il responsabile del procedimento ed ogni altra utile informazione sono pubblicati sul sito internet del Ministero delle comunicazioni (www.comunicazioni.it) e sono disponibili presso l'ufficio I del Segretariato generale del Ministero delle comunicazioni - viale America, 201 - 00144 Roma.

Tutti i soggetti interessati sono invitati a far pervenire le osservazioni di carattere giuridico, tecnico ed economico nei termini e con le modalità indicati nella suddetta documentazione.

**05A06114**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Emilia-Romagna

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa dell'Emilia-Romagna, con sede in Bologna, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06030**

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Calabria

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Calabria, con sede in Catanzaro, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06031**

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Campania

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Campania, con sede in Napoli, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06032**

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Lazio

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Lazio, con sede in Roma, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06033**

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Sardegna

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa della Sardegna, con sede in Cagliari, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06034**

### Approvazione del regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Veneto

Con decreto dei Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica del 26 maggio 2005, è stato approvato e reso esecutivo il regolamento interno adottato dall'Istituto regionale di ricerca educativa del Veneto, con sede in Venezia, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 190.

**05A06035**

## ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

### Regolamentazione tecnica aviazione civile

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, informa che nella riunione del consiglio di amministrazione del 18 maggio 2005 è stato adottato l'emendamento n. 3 alla 2ª edizione del «Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti».

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione politiche di sicurezza e ambientali, sita in viale Castro Pretorio n. 118 - 00185 Roma, tel. 06/445961.

**05A06112**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione 29 settembre 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio "B.S.I. - Baronia Sviluppo Impresa". (Deliberazione n. 39/2004)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 22 marzo 2005).

Nella tabella allegata alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 39, nella quinta colonna (Onere finanza pubblica), in corrispondenza del rigo n. 4 della iniziativa CI.CA. S.r.l., dove è scritto: «*1.252.580*», leggasi: «*1.252.560*».

**05A06108**

**Comunicato relativo alla deliberazione 20 dicembre 2004 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive, la Lear Corporation Italia Holding S.r.l. (gruppo Lear) e la Proma S.r.l. (gruppo Proma) - I aggiornamento. (Deliberazione n. 73/2004)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 del 13 aprile 2005).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 45, nel secondo capoverso delle premesse, al secondo rigo, dove è scritto: «... delle competenze già attribuite ai soppressi *Dipartimenti* per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ...», leggasi: «... delle competenze già attribuite ai soppressi *Dipartimento* per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ...»;

ed inoltre, al tredicesimo capoverso delle premesse, al terzo rigo, dove è scritto: «... alla deroga di cui all'art. *67*.3.c) del Trattato C.E.;», leggasi: «... alla deroga di cui all'art. *87*.3.c) del Trattato C.E.;»;

ed infine, al quindicesimo capoverso, al terzo rigo, dove è scritto: «... legge n. *468*/1992, approvato con decreto ...», leggasi: «... legge n. *488*/1992, approvato con decreto ...».

**05A06109**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501143/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.